

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-156 del 14/01/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11. EAR GROUP SRL, con sede legale in Via Murginaglie n. 150, Comune di Sarsina. Istanza di Autorizzazione Unica relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 998,02 kWp, sito in Comune di Cesena, in via Viottolo Vanzie snc (denominato "Impianto 1")
Proposta	n. PDET-AMB-2026-173 del 14/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11. **EAR GROUP SRL**, con sede legale in Via Murginaglie n. 150, Comune di Sarsina. **Istanza di Autorizzazione Unica** relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 998,02 kWp, sito in **Comune di Cesena**, in via Viottole Vanzie snc (denominato "**Impianto 1**")

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *"Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica"*;

- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell’Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”)”*;
- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 23 maggio 2023, n. 125 *“Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011 *“Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree”*;
- Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *“Integrazioni alle “Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, ...” di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all’Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n. 13”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *“Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’ ”*;

Premesso che:

1. l’art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l’art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza relativa all’autorizzazione alla installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente alle autorizzazioni, d’intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 - comma 1 - lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 - comma 1 - lettera b);
4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
 - disciplina il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

- sempre dall' 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e del D.Lgs. n. 115/2008, precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica presentata, ai sensi del D.Lgs. n. 387/03, da **EAR GROUP SRL** (sede legale in Murginaglie n. 150 in Comune di Sarsina - P.IVA/C.F. 0360648402) con note pervenute in data 07.05.2024, acquisite ai PG/2024/83083-83121-83150-83178, successivamente integrate volontariamente con nota del 16.05.2024, acquisita al PG.2024.91181, ha chiesto l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03), di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 999,12 kWp, denominato **“Impianto 1”**, da realizzarsi in Via Viottolo Vanzie snc, nel Comune di Cesena;

Dato atto che l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 e che pertanto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del medesimo decreto, ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni;

Precisato che il proponente ha chiesto di ricomprendere nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003:

- il **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) per la costruzione dell'impianto e della cabina elettrica, di competenza del Comune di Cesena;
- la **Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico:
 - di competenza del Comune di Cesena per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo la strada vicinale Viottolo Vanzie;
- il **Nulla osta** per le opere ricadenti nella fascia di rispetto autostradale dell'autostrada A14 km dal km dal km 103+870 al km in Comune di Cesena, di competenza della Società Autostrade per l'Italia;
- l'**Autorizzazione/Concessione** per interferenza con il canale consortile “SCOLO VIA DELLE BETULLE” con il nuovo elettrodotto, di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna;
- l'**Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'**elettrodotto** in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpae SAC;
- la **Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cesena** per la localizzazione della linea elettrica (art. 12 D.Lgs. n. 387/2003).

Dato atto che questo Servizio, con nota registrata al PG/2024/97137 del 27.05.2024, inoltrata alla ditta istante e a tutti gli enti coinvolti, ha comunicato:

- l'esito positivo della verifica di completezza formale dell'istanza presentata ai sensi di quanto previsto dal punto 14.4 del dell'Allegato al D.M. 10.09.2010;
- l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, a decorrere dal 16.05.2024, data di arrivo della documentazione a completamento dell'istanza;
- l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990;
- la convocazione, in data 11.06.2024 della prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità video-conferenza, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni e osservazioni preliminari in merito al progetto presentato;
 - acquisizione di eventuali pareri pervenuti;
 - acquisizione di eventuali richieste di integrazioni relative al procedimento principale e agli endo-procedimenti in esso ricompresi;
 - varie ed eventuali

Dato atto inoltre che sono stati coinvolti nel procedimento e invitati in Conferenza i seguenti enti, con le competenze indicate:

- **Prefettura di Forlì-Cesena:** nomina del rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4 della Legge n. 241/1990;
- **Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni** (servizio scrivente):
 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03;
 - parere tecnico di competenza del APA relativo ai campi elettromagnetici e alla variante urbanistica (qualora necessaria);
 - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di elettrodotto di media tensione per la connessione alla rete pubblica;
 - Nulla osta minerario relativo ai permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali (art. 120 del R.D. n. 1775/1933);
- **Comune di Cesena:**
 - parere in merito alla conformità territoriale, ambientale e urbanistica;
 - titolo abilitativo edilizio;
 - autorizzazione per scavi e manomissioni di suolo pubblico da parte di privati;
 - nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e concessione all'utilizzo di aree adibite ad uso pubblico per posa di condotta elettrica con occupazione di sottosuolo in parallelismo lungo strade vicinali ad uso pubblico;
 - nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico;
 - il recepimento cartografico agli elaborati del PUG per la localizzazione della linea elettrica di connessione;
- **Provincia di Forlì-Cesena:**
 - Conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) dell'impianto in progetto e della localizzazione della linea elettrica per la connessione all'impianto di rete.
- **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna**
 - nulla-osta ai sensi del R.D. n. 1443/1927 (ricerca e coltivazione delle miniere);
- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:**

- parere di competenza in merito agli aspetti archeologici;
- parere di competenza in merito agli aspetti paesaggistici;
- pareri di competenza delle amministrazioni periferiche dello Stato rappresentate ai sensi della nomina della Prefettura di Forlì (nota prot. n. 83933 del 17.10.2024, acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2024/188020 del 17.10.2024), in particolare:
 - nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775) (Corpi militari);
 - parere relativo a eventuali interferenze ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 256/03 (MIMIT);
 - eventuale parere ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 (MASE - Sez. UNMIG);
 - parere in merito ad eventuali interferenze con l'Autostrada A14 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna);
- **Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena:**
 - parere igienico-sanitario;
 - parere in merito alla variante urbanistica, qualora necessaria per la localizzazione dell'infrastruttura per la connessione alla rete elettrica dell'impianto;
 - parere congiunto con ArpaE relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. n. 44/95 (parere integrato ArpaE-DSP);
- **Consorzio di Bonifica della Romagna:**
 - autorizzazione/concessione per parallelismi all'interno delle fasce di rispetto dei canali di bonifica interessati dalla linea elettrica (Scolo via delle Betulle);
- **ANSFISA - Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali:**
 - Eventuale parere ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775;
- **Società Autostrade per l'Italia S.p.A.:**
 - Parere relativo all'interferenza con la rete autostradale A14 in Comune di Cesena;
- **E-Distribuzione S.p.A.:**
 - eventuale parere in qualità di gestore della rete elettrica (invitato a partecipare ai lavori della Conferenza senza diritto di voto in virtù del punto 14.10 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010);
- **HERA S.p.A. - Struttura Operativa Territoriale (S.O.T.) di Forlì-Cesena - In Rete Distribuzione Energia S.p.A.:**
 - risoluzione interferenze con rete acquedottistica, metanodotti, fognature;
- **Telecom Italia S.p.A./FiberCop S.p.A.:**
 - parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti elettroniche di telecomunicazione; si precisa che con numerose note acquisite agli atti Telecom Italia S.p.A. ha comunicato il subentro di **FiberCop S.p.A.**, in virtù del conferimento da parte di TIM alla società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture);
- **Snam Rete Gas S.p.A.:**
 - parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti di distribuzione gas;
- **Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.**
 - parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti acquedottistiche gestite da tale ente;
- **Terna Rete Italia S.p.A.**
 - parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti elettriche in alta tensione;

- **ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Dipartimento Sicurezza - Area Infrastrutture Aeroportuali - Direzione Operazione di Venezia:**
 - Eventuale parere in merito alla sicurezza del volo;
- **ENAV - Ente Nazionale di Assistenza al Volo:**
 - Eventuale parere in merito alla sicurezza del volo;
- **EAR GROUP S.R.L.** in qualità di proponente dell'istanza;

Tenuto conto della nota trasmessa dal Comune di Cesena - Settore Lavori Pubblici, avente prot. n. 81207 del 31.05.2024, e acquisita da Arpae al PG/2024/101382, con la quale, relativamente alla partecipazione alla riunione della Conferenza di Servizi del 11.06.2024, è stato precisato quanto segue:

“(...) il Viottolo Vanzie fa parte della rete viaria gestita dai Consorzi Stradali riuniti, pertanto si ritiene che quest’ultimo debba esprimersi in luogo dello scrivente Settore in merito al progetto ed ai relativi ripristini stradali”.

Dato atto che:

- per mero errore materiale i **Consorzi Stradali Riuniti**, pur essendo gestori del Viottolo Vanzie, non erano stati inseriti tra gli enti in indirizzo nella nota del 27.05.2024;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/101657 del 03.06.2024, è stata inviata anche ai **Consorzi Stradali Riuniti** la comunicazione Arpae del 27.05.2024 relativa all'avvio del Procedimento e all'avviso di indizione e convocazione della Conferenza di Servizi del 11.06.2024, per gli aspetti di relativa competenza;

Precisato che:

- il progetto della linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete pubblica interessa i terreni identificati dalle particelle catastali di seguito riportate:
 - per i tratti di viabilità pubblica esistente lungo la strada vicinale Viottolo Vanzie, identificati dalle particelle catastali del Comune di Cesena di seguito riportate:
 - Particelle 216-217-219-220-221 del Foglio 118
 - per le aree di proprietà privata, identificate dalle particelle catastali del Comune di Cesena di seguito riportate:
 - Particelle 1018-1154 del Foglio 118
- **il proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le infrastrutture connesse alla realizzazione dell'opera**, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/03;
- **la linea elettrica per la connessione dell'impianto** di cui in oggetto non risulta prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Cesena, per cui l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, comporterà un recepimento cartografico agli elaborati del PUG per la localizzazione della linea elettrica di connessione, l'**apposizione del vincolo preordinato all'esproprio** (ai sensi degli artt. n. 8-11-15-16 della L.R. n. 37/2002) e la **dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere**;
- qualora necessario, verranno introdotte le fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. n. 30/2000;
- le servitù verranno costituite in conformità al T.U. di legge sulle acque ed impianti elettrici R.D. n. 1775/1933 e alla vigente normativa in materia di espropri (D.P.R. n. 327/2001 e L.R. n. 37/2002);
- Il procedimento espropriativo riguarda in particolare la richiesta di occupazione temporanea per la durata dei lavori di realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, di servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, occupazione permanente e inamovibile e servitù di passaggio/accesso per la cabina di trasformazione;

- relativamente all'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dalla linea elettrica per la connessione alla rete elettrica nazionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 37/2002 e dell'art. 52-ter e seguenti del D.P.R. n. 327/2001, è stato dato avvio alla procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio tramite pubblicazione dell'avviso di deposito per una durata pari a 60 gg (ai sensi dell'art. 52-ter del DPR n. 327/2001):
 - sul BURERT Emilia-Romagna n. 169 (parte seconda) del 05.06.2024;
 - sul Corriere di Romagna in data 02.06.2024;
 - sull'Albo Pretorio della Provincia di Forlì-Cesena in data 28.05.2024 - Num. Reg. 958 Prot. 15350;
 - sull'Albo Pretorio del Comune di Cesena in data 28.05.2024 - Num. Reg. 1603 Prot. 79003
- i proprietari delle particelle interessate dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sono stati avvisati tramite raccomandata postale A/R (protocollo n. PG/2024/97780 del 28.05.2024);

Visto che il Comune di Cesena (nota protocollo n. 116573/2024 del 11.08.2024, acquisito al prot. Arpae n. PG/2024/148185) ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione sul proprio Albo Pretorio a Registro n. 1603/2024, con data inizio pubblicazione 05.06.2024 e data fine pubblicazione 04.08.2024, PROTOCOLLO GENERALE N. 79003/2024;

Dato atto che:

- il **Prefetto di Forlì-Cesena**, con nota prot. n. 45006 del 30.05.2024, acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/100558, relativamente alla Conferenza dei servizi sincrona indetta in data 27.05.2024, ha nominato la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio quale rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato coinvolte;
- Il **Comune di Cesena**, con nota prot. n. 84930 del 07.06.2024, acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/105230, ha trasmesso la Nomina del Rappresentante Unico per la partecipazione al procedimento il Dirigente del Settore Governo del Territorio che, con nota prot. 86294 del 11.06.2024, acquisita da Arpae al PG/2024/106943, ha delegato un funzionario tecnico del settore Governo del Territorio del Comune di Cesena a partecipare alla Conferenza dei Servizi;
- la **Società Autostrade per l'Italia S.p.A.**, con nota prot. n. 11161 del 07.06.2024, acquisita da Arpae al PG/2024/106419 ha nominato il proprio rappresentante per la partecipazione alla Conferenza di Servizi, nonché per la partecipazione alle eventuali successive riunioni per il medesimo argomento;

Tenuto conto dei seguenti pareri acquisiti prima dello svolgimento della prima seduta della Conferenza, tenutasi in data 11.06.2024, riportati nel relativo verbale, conservato agli atti:

- **HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.**, con nota prot. n. 49319 del 30.05.2024, acquisita al PG/2024/99659 del 31.05.2024, ha espresso il seguente parere in merito alle interferenze con i sottoservizi interessati, in particolare viene specificato quanto segue:

" (...) con la presente si comunica quanto segue:

1) Area destinata ad accogliere gli impianti fotovoltaici a terra.

Nella zona soggetta ad intervento non si segnala la presenza di infrastrutture gestite dalle scriventi.

2) Nuovo elettrodotto su Via Viottolo Vanzie.

L'intervento interferisce con infrastrutture gestite dalla scrivente, si segnala che parte del percorso si sviluppa su un tracciato dove sono presenti i seguenti sottoservizi:

- *Acquedotto in PEAD 75;*
- *Metanodotti in acciaio DN65 6a specie;*
- *Allacci d'utenza acqua, gas.*

*In fase di progettazione esecutiva dovrà essere effettuata l'analisi di dettaglio sulle interferenze realizzando una **specifica tavola con sovrapposizione di tutte le infrastrutture in progetto (area destinata ad accogliere l'impianto fotovoltaico, elettrodotti, cabine elettriche ecc.) e***

le reti HERA / INRETE presenti ed eventuale proposta progettuale per la risoluzione delle interferenze; a questo scopo dovrà essere richiesto:

- al **servizio cartografico** la documentazione riguardante le reti esistenti mediante il **nuovo WEBFORM Multiservizio** disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina:

<https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>.

- **sopralluogo** per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte, mediante il **nuovo WEBFORM Multiservizio** disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina <https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>.

Si evidenzia, a tal proposito, che la mancata ottemperanza di tale procedura potrebbe provocare danni alle condotte in esercizio, in particolare in presenza di tubazioni poco profonde, e generare situazioni di rischio nel caso di rottura delle condotte del gas.

Al fine di tutelare le infrastrutture pubbliche presenti si richiede di prestare la massima attenzione al fine di garantire l'integrità e funzionalità di tutti i servizi presenti.

In caso di attraversamenti delle condotte con scavo a cielo aperto si consiglia di predisporre opportune guaine in materiale plastico a protezione dei nuovi cavidotti.

Non andranno effettuati interventi con trivellazione teleguidata senza prima aver verificato la posizione esatta delle condotte esistenti.

In caso di parallelismi si richiede una distanza di rispetto di almeno 50 cm dalle condotte acqua, gas esistenti in modo da non pregiudicare la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali nuovi allacci d'utenza, pozzetti d'ispezione o eventuali corpi tecnici dovranno essere posizionati ad una distanza di rispetto di almeno 50 cm.

Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale.

Considerato che alcuni interventi saranno realizzati dove sono presenti sottoservizi gestiti da Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., l'impresa esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice. (...)"

- **COMANDO MARITTIMO NORD - UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO**, con nota del 03.06.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/101176, ha espresso quanto di seguito riportato:

"Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Interregionale Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.

Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia."

- **SNAM RETE GAS S.P.A.**, con nota prot. n.169 del 05.06.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/104181 del 06.06.2024 ha comunicato quanto segue:

"(...) Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione grafica resa disponibile, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.";

- **ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.**, con nota prot. 5687 del 05.06.2024, acquisita al PG/2024/103490, relativamente ad entrambi gli impianti, segnala l'interferenza con il tracciato di progetto dell'acquedotto della Romagna - Terza direttrice DN 800 acciaio IV Lotto Sub lotto 26, precisando in particolare quanto di seguito riportato:

“(...) la realizzazione ed esercizio dell'impianto Fotovoltaico previsto nel terreno distinto al C.T. del Comune di Cesena al Foglio 118 mappale 1154 interferisce, limitatamente alle sole opere di recinzione, con il progetto di fattibilità tecnica economica dell'Acquedotto della Romagna – Terza direttrice costituito in quel tratto da una condotta interrata DN800 in acciaio affiancata da un tritubo in PE DN3x50 per cavi di telecomunicazioni.

Infatti, come desunto dagli elaborati di progetto di posa (tavola Layout b10) i pannelli fotovoltaici dell'impianto fotovoltaico sono stati previsti al di fuori della futura fascia di inedificabilità del tracciato di progetto dell'Acquedotto collegata alla prossima realizzazione di un nuovo ramo dell'Acquedotto della Romagna costituito da una condotta DN800 acciaio; e che l'unica interferenza sarà costituita dalla posa in opera di una recinzione su due lati del terreno con annessa siepe ornamentale. Nell'occasione si ricorda che il tracciato della condotta di progetto originariamente previsto interferiva più pesantemente con l'ipotesi di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e proprio per consentire la realizzazione dell'impianto secondo le massime potenzialità esprimibili dal lotto tale tracciato è stato traslato in direzione nord-est andando quindi ad interferire solo minimamente con il futuro impianto fotovoltaico.

A tal proposito si segnala che nell'ambito della fascia di inedificabilità dell'Acquedotto che verrà istituita non è ammessa la piantumazione di alberi ad alto fusto (né aceri né robinie) e si prescrive chiede che la recinzione venga realizzata del tipo leggera, con rete plastificata sorretta da paletti metallici infissi nel terreno alla profondità massima di 0,50 m e ad interasse variabile tra 1,50 m e 2,00 m.

Poiché al momento sembra che l'iter di realizzazione del progetto complessivo della Terza direttrice dell' Acquedotto della Romagna sia meno rapido di quello di realizzazione dell'impianto fotovoltaico si chiede al committente delle opere EAR Group s.r.l. in indirizzo di mantenere informata la scrivente società dello sviluppo della posa dei pannelli fotovoltaici fornendo prima il progetto esecutivo delle opere e quindi la documentazione di as-built, in modo di potere conoscere al meglio la posizione planimetrica rispetto alla fascia di inedificabilità dei pannelli fotovoltaici e relative reti di cablaggio, prima dell'esecuzione della posa dell'Acquedotto della Romagna.

Si resta pertanto in attesa di ricevere tale documentazione in modo da definire nell'ambito del progetto esecutivo dell'Acquedotto della Romagna, la risoluzione alla problematica di interferenza sopra segnalata.”.

- **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA**, con nota prot. 21099 del 07.06.2024, acquisita al PG/2024/105012, trasmette la propria richiesta di integrazioni, riportata nel verbale della riunione della Conferenza del 11.06.2024;
- **SSA di Arpae**, con nota PG/2024/105588 del 07.06.2024, trasmette il parere di conformità degli impianti elettrici oggetto di valutazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m. allegando la valutazione tecnica ed inserendo la seguente condizione:
 - *nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA) , attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.*
- **SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.**, con la Nota di delega del Rappresentante precedentemente citata, prot. n. 11161 del 07.06.2024, acquisita da Arpae al PG/2024/106419, è stato precisato quanto di competenza relativamente alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto e dell'impianto di connessione, da realizzarsi in prossimità della progressiva km 103+900 carreggiata Nord dell'autostrada A14 ed in particolare:

“Preso visione della documentazione allegata si evidenzia il progetto prevede l'installazione di un campo fotovoltaico in corrispondenza del km 103+900 carreggiata Nord dell'autostrada A14.

In particolare il progetto prevede nella fascia di rispetto autostradale la realizzazione di:
i. Moduli fotovoltaici;

ii. Cabine impianti;

iii. Recinzione;

iv. Barriera verde di mitigazione;

v. Linea elettrica con cavo interrato per la connessione dell'impianto;

Considerato che la normativa di riferimento in materia di fascia di rispetto autostradale, che per il progetto in esame ha una consistenza di m 60 dal confine di proprietà, cui ogni tipo di intervento previsto in adiacenza all'infrastruttura autostradale deve risultare conforme, è definita dagli artt. 16, 17, 18 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), dagli artt. 26, 27, 28 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), oltretutto dalle Circolari ANAS - IVCA n. 109707-P del 29.07.2010 e n. 86754-P del 16.06.2011 si esprime un parere di massima favorevole con le prescrizioni sotto riportate:

- Le cabine impianti, atteso che devono essere considerate edificazioni, dovranno essere poste al di fuori della fascia di rispetto autostradale;

- La linea elettrica di connessione dell'impianto dovrà essere posata a non meno di m 3,00 dalla proprietà autostradale;

- Dovrà essere redatta apposita relazione per verificare l'assenza di fenomeni di abbagliamento dell'utenza autostradale;

- Dovrà essere sottoscritto un apposito atto d'obbligo, la cui domanda dovrà essere inoltrata alla ns Direzione di Tronco competente, con cui il proponente dovrà impegnarsi a ripristinare a proprie cure e spese il precedente stato dei luoghi, qualora la fascia di rispetto sia necessaria in caso di esigenze autostradali a giudizio e a richiesta della scrivente Aspi o del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tale fine il proponente dovrà fornire apposita relazione ed elaborati di dettaglio che recepiscono le prescrizioni di cui sopra.

Riguardo alla componente Rumore si evidenzia che ASPI ha recentemente effettuato l'installazione di barriere antirumore. Atteso che lo studio acustico allegato al progetto non dettaglia l'impatto acustico che le cabine, a servizio del nuovo impianto fotovoltaico, avranno sui ricettori nella fase di esercizio dell'impianto stesso, si evidenzia che, qualora si rendesse necessario l'installazione di nuove barriere nei tratti di competenza ASPI, la progettazione dovrà tenere conto delle fasce di rispetto autostradali e della concorsualità fra le diverse infrastrutture presenti, nonché il contributo del nuovo impianto fotovoltaico. Si rappresenta inoltre che gli oneri di tali interventi dovranno intendersi a totale ed esclusivo carico del Proponente sia per la fase di realizzazione che di manutenzione dell'opera. Inoltre, sempre nella fase di progettazione di eventuali opere di mitigazione delle aree di competenza ASPI, dovranno essere condivise le scelte progettuali anche per quanto riguarda la tipologia degli interventi al fine di rispettare gli standard e i tipologici delle mitigazioni già previste nella tratta interessata, fatto salvo diversi pareri degli Enti competenti";

- **APA - Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa** con nota PG/2024/106271 del 10/06/2024 ha trasmesso il parere di competenza relativamente agli aspetti urbanistici, come di seguito riportato:

"In merito all'oggetto, esaminate le relative documentazioni, si evidenzia che la variazione urbanistica riguarda la realizzazione di un elettrodotto interrato di media tensione a servizio di due impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica denominati "impianto 1" e "impianto 2" entrambi della ditta "EAR Group srl" (richieste di connessione a "e-distribuzione" 359854856 e 359856443). Non rilevando interessamenti alle matrici ambientali si esprime parere favorevole alla variante".

Preso atto delle precisazioni e delle integrazioni richieste in sede di Conferenza da parte degli enti partecipanti (così come dettagliatamente riportate nel verbale della riunione tenutasi in data 11.06.2024, conservato agli atti e trasmesso in data 26.06.2024, con nota registrata al PG/2024/117951) pervenute da parte di:

- **Comune di Cesena** (Settore Governo del Territorio - SUE ed Ufficio di Piano, Settore Patrimonio, Settore Lavori Pubblici);
- **Società Autostrade per l'Italia S.p.A.**;
- **AUSL Romagna**;

- **Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni;**
- **Consorzi Stradali Riuniti**, che hanno espresso parere favorevole all'esecuzione delle opere in progetto (formalizzato con nota del 14.06.2024, acquisita al PG/2024/110589 del 17.06.2024), nel rispetto di alcune prescrizioni, come di seguito riportate:

"[...] In merito alle opere in oggetto si esprime parere favorevole alla loro esecuzione, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

I ripristini degli scavi e le ricostruzioni del corpo stradale dovranno essere eseguiti mediante:

- *Ripristino scavi, prima parte in sabbia di riempimento e seconda parte dello spessore finito di 40 cm con misto granulometrico cementato (min 3% di cemento sul peso degli inerti asciutti), i materiali inerti devono essere posati e compattati per strati di spessore inferiore a 30 cm.*
- *Struttura del pacchetto bituminoso*
- *Binder, conglomerato bituminoso tipo binder 0-25, spessore finale 10 cm. La larghezza del binder dovrà debordare oltre lo scavo di almeno 50 cm per parte, fresando le due fasce laterali di pavimentazione prima della posa del binder.*
- *Guaina di rinforzo delle porzioni bituminose manomesse con diaframma per infrastrutture stradali (membrana bituminosa fibro-rinforzata) del tipo GRID BIT DS ditta Pluvitec o di caratteristiche analoghe di altri fornitori. La membrana va posta in opera prima dell'esecuzione del tappeto d'usura, collocandola a scavallo della giunzione fra vecchio e nuovo binder. Le guaine sono da disporre per tutta la lunghezza dell'intervento, avendo cura della corretta esecuzione delle sovrapposizioni longitudinali.*
- *Tappeto d'usura, pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0 - 12, spessore finale 4 cm, esteso per tutta la larghezza della sede stradale e per tutta la lunghezza della manomissione della sede stradale.*
- *Prima dell'esecuzione del tappeto d'usura, dovranno essere eseguite le fresature di attacco per una lunghezza di circa 1,00 m, prima e dopo l'intervento*
- *I piani stradali dovranno avere una pendenza trasversale del 1,5% per il deflusso superficiale delle acque piovane.*
- *Ricarica delle banchine laterali in terra o con misto granulometrico stabilizzato, secondo le condizioni preesistenti, qualora sia necessario il raccordo delle nuove opere con le quote già esistenti delle banchine.*
- *Pozzetti e chiusini eventuali, di classe minima D400. (...);*

Dato atto che la **prima riunione** della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 11.06.2024, si è conclusa con la decisione di delegare il responsabile del procedimento a inviare alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla riunione, assegnando 30 giorni di tempo per la presentazione;

Vista la richiesta di documentazione integrativa trasmessa con nota Arpae prot. n. PG/2024/113428 del 19.06.2024;

Considerato che, in data 26.06.2024:

- è stato trasmesso il Verbale della riunione, solitamente inviato in allegato alla richiesta di integrazioni di cui sopra, ma in questo caso trasmesso successivamente, con nota Arpae prot. n. PG/2024/117951 del 26.06.2024 a causa della difficoltà nel reperimento delle firme di tutti i partecipanti;
- è stata trasmessa, con nota PG/2024/118062, la richiesta integrazioni scaturita dalla prima riunione della Conferenza di Servizi anche ai Consorzi Stradali Riuniti, in qualità di ente coinvolto per il progetto di cui trattasi, in quanto, per mero errore materiale, non era stato inserito tra gli indirizzi dei partecipanti nella comunicazione precedente;

Precisato che nella nota di richiesta integrazioni scaturita dalla riunione del 11.06.2024 è stata riportata, tra le altre, anche la richiesta avanzata da Autostrade per l'Italia S.p.A., con cui è stato chiarito in particolare che la fascia di rispetto autostradale deve essere misurata dal confine della proprietà stradale e che devono essere quindi considerate anche le particelle 248 e 249 di proprietà di ASPI;

Valutato in Conferenza che:

- quanto evidenziato al capoverso precedente avrebbe reso necessario apportare modifiche al progetto della linea elettrica;
- i pareri conclusivi relativi ai campi elettromagnetici di Arpae SSA e AUSL, avrebbero potuto essere rilasciati solo una volta acquisita la modifica al progetto;

Considerato che (alla luce delle modifiche progettuali necessarie per ottemperare a quanto richiesto in sede di Conferenza e valutato che le stesse avrebbero dovuto essere validate da E-Distribuzione) in data 19.07.2024, quindi entro la scadenza prevista, con nota acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/133017, la ditta ha trasmesso una richiesta di proroga di 6 mesi del termine per la presentazione delle integrazioni;

Dato atto che la suddetta proroga è stata concessa con nota Arpae prot. n. PG/2024/133886 del 22.07.2024, assegnando dunque quale termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa richiesta il 17.01.2025;

Considerato che il proponente ha risposto alla richiesta di integrazioni in data 15.01.2025, come da note acquisite rispettivamente ai prot. n. PG/2025/7563, n. PG/2025/7567, n. PG/2025/7575 e n. PG/2025/7582;

Visto che con nota Arpae prot. n. PG/2025/16396 del 28.01.2025:

- sono state trasmesse agli Enti le integrazioni pervenute;
- è stata data comunicazione in merito alla conclusione del periodo di deposito relativo alla procedura finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, precisando che **non sono pervenute osservazioni**, da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera;
- è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria in data 04.03.2025, con il seguente ordine del giorno:
 - discussione e valutazione delle integrazioni documentali presentate dal proponente
 - conclusioni della Conferenza relativamente alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - acquisizione dei pareri conclusivi in merito al rilascio dell'autorizzazione unica da parte dei membri della Conferenza;
 - definizione dei contenuti della determinazione motivata di conclusione della Conferenza;
 - varie ed eventuali;

Tenuto conto inoltre che in data 27.02.2025 sono pervenute ulteriori integrazioni, acquisite al prot. n. PG/2025/37824, e che, con nota Arpae prot. n. 38900 del 27.02.2025, le stesse sono state condivise con gli Enti;

Precisato che, a fronte delle variazioni del layout dell'impianto di cui alle integrazioni trasmesse e per adattarsi alla risoluzione delle principali interferenze rilevate, con particolare riferimento alla richiesta di Autostrade per l'Italia S.p.A. sopra richiamata, sono mutate alcune caratteristiche tecniche dell'impianto rispetto a quelle iniziali:

- la tipologia delle strutture di sostegno passa da strutture fisse a strutture ad inseguimento solare di tipo monoassiale;
- la potenza unitaria di ogni singolo pannello nella nuova configurazione risulta pari a 695 Wp;
- il numero dei pannelli passa da 1.448 a 1.436 nella configurazione attuale;
- la potenza complessiva dei pannelli risulta nella configurazione attuale pari a 998,02 kWp, a fronte di quella iniziale pari a 999,12 kWp;

Dato atto che, relativamente all'apposizione del vincolo all'esproprio, la modifica del layout non ha implicato l'interessamento di terreni diversi da quelli interessati dall'impianto nella configurazione originaria e che pertanto non si è resa necessaria nessuna rettifica degli avvisi di deposito originari;

Tenuto conto dei seguenti pareri acquisiti prima dello svolgimento della **seconda riunione** della Conferenza, tenutasi in data 04.03.2025, acquisiti nel relativo verbale, conservato agli atti:

- **AERONAUTICA MILITARE - Comando 1° Regione Aerea**, con nota prot. 17100 del 10.07.2024, acquisita da Arpaie al prot. n. PG/2024/127601, ha comunicato il proprio Nulla Osta relativamente agli aspetti demaniali di interesse all'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- **ANSFISA** con note REGISTRO UFFICIALE.U.0048966 del 01.07.2024 e U.0057044 del 01.08.2024, acquisite rispettivamente ai protocolli n. PG/2024/121458 del 02.07.2024 e n. PG/2024/142709 del 05.08.2024, ha comunicato le modalità in cui deve essere richiesto il parere tecnico di competenza di tale Agenzia, qualora necessario, come di seguito indicato:

“Con riferimento e in riscontro della nota di codesto richiedente prot. n. 18031/2024 specificata in oggetto, si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio”.

Pertanto, in caso di interferenze con i suddetti sistemi di trasporto ad impianti fissi, e quindi per la realizzazione dell'intervento in proposta occorra ottenere il parere tecnico di competenza di questa Sede in relazione alle disposizioni di cui agli specifici articoli del citato Titolo III del D.P.R. 753/80, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce; gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto.

[...]

Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l'intervento da realizzare interferisce con:

[...]

- *strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA).”;*
- **COMANDO MILITARE ESERCITO “EMILIA ROMAGNA”**, con nota prot. 17388 del 31.07.2024, acquisita al PG/2024/141038, ha comunicato che non si ravvisano impedimenti e/o contrasti alla realizzazione dell'impianto ed ha inserito la seguente prescrizione:
 - *Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.”.*
- **MIMIT**, con nota prot. 71503 del 09.09.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/162090, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni, chiedendo al proponente, ai sensi delle nuove disposizioni dell'art. 56, co. 3 del d.lgs. 24/03/2024, in particolare di inviare:
 1. dichiarazione asseverata da professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica e sottoscritta dal soggetto che ha titolarità sull'impianto;
 2. relazione a firma del professionista abilitato (già prodotta);
 3. elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti (già prodotti);
 4. copia atto di sottomissione;
 5. dichiarazione su applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (pantouflage);

6. segnalazione di inizio e fine dei lavori inerenti il progetto in parola;

- **HERA S.P.A. e IN RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.**, con nota congiunta avente prot. 11616 e 5092 del 10.02.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/25601, è stato ribadito che l'interferenza con le opere di pertinenza di tali enti era relativa esclusivamente al posizionamento del nuovo elettrodotto su Via Viottolo Vanzie e non all'impianto fotovoltaico e che pertanto prima della realizzazione delle opere relative all'elettrodotto si sarebbe reso necessario un sopralluogo al fine di non provocare danni alle condotte in esercizio, in particolare in presenza di tubazioni poco profonde e al fine di non generare situazioni di rischio nel caso di rottura delle condotte del gas. Tutte le altre condizioni e gli accorgimenti tecnici richiesti dagli Enti gestori sono riportate nel parere trasmesso con nota prot. n. 49319 del 30.05.2024, acquisita al PG/2024/99659 del 31.05.2024, i cui contenuti sono già stati riportati in precedenza;

- **COMUNE CESENA - Settore Lavori Pubblici - Ufficio Progettazione-Esecuzione Lavori**, con nota prot. 25130 del 20.02.2025, acquisita al prot.n. PG/2025/33631, ha comunicato quanto segue:

"(...) Si segnala inoltre che negli elaborati di progetto non è stato rappresentato il sistema di raccolta delle acque superficiali (fossi) nel suo stato ante operam e non sono state individuate soluzioni atte a garantire il corretto funzionamento del suddetto sistema post operam, come invece previsto dalle "Disposizioni sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio" allegato al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena."

- **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA**, con nota Prot. 7365 del 03.03.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/40357 del 03.03.2025, ha integrato il parere di competenza già rilasciato in data 07/06/2024 prot. 21099, specificando in particolare quanto segue:

" (...) 1. Premesse

L'istanza inizialmente presentata esclusivamente per il parallelismo delle linea elettrica di collegamento del nuovo impianto 1 e 2 al canale di bonifica Via delle Betulle da realizzare all'interno della fascia di rispetto in corrispondenza della pubblica viabilità Vicolo Vanzie, è stata integrata con la presentazione di un'ulteriore richiesta riguardante la previsione di recinzione, piantumazione di fascia di mitigazione e realizzazione di rilevato all'interno della fascia di rispetto di canale visibile negli ultimi elaborati presentati in data 28/02/2025.

2. Analisi del progetto

Gli elaborati presentati non rappresentano il canale di bonifica Via delle Betulle con la sezione trapezia a cielo aperto ma indicano esclusivamente il confine catastale dello stesso. Si evidenzia che il regolamento vigente prevede che le distanze siano riferite al limite maggiore del canale, nello specifico ciglio reale e/o confine catastale. Il progettista dovrà dichiarare che il confine catastale è il limite maggiore del canale come sopra descritto o integrare gli elaborati con la rappresentazione grafica della sezione del canale debitamente quotata.

Qualora fosse il limite catastale del canale come riferimento per le distanze di rispetto delle nuove opere, si precisa che la fascia di mitigazione deve essere prevista ad una distanza maggiore di m. 5,00 dal limite del canale considerando il massimo ingombro della chioma a pianta adulta.

Per quanto riguarda le opere evidenziate, all'interno della fascia di rispetto, nell'elaborato B12 IMPIANTO 1 – REV.2 – ELENCO REV.3, risultano rispettare le distanze minime regolamentari per quanto concerne i canali classificati come "secondari", nello specifico:

- Recinzione a distanza minima di m. 7,70 dal limite maggiore del canale;
- Rilevato a distanza minima di m. 7,70 dal limite maggiore del canale.

Per quanto riguarda le opere evidenziate nell'elaborato B12 IMPIANTO 2 – REV.2 – ELENCO REV.3, non risultano presenti all'interno della fascia di rispetto.

Per quanto riguarda la linea elettrica in parallelismo al canale Via delle Betulle in corrispondenza della pubblica viabilità Vicolo Vanzie, si precisa quanto segue:

- L'elaborato grafico allegato (disegno n. 3634-7-2237_VIC – Pratica n. 3574/2237) risulta essere il medesimo sia per l'IMPIANTO 1 che per l'IMPIANTO 2.

- La linea in parallelismo (n. 3 tubazioni) al di sotto della strada Vicolo Vanzie deve rispettare la distanza minima di m. 3,00 dal limite maggiore del canale, nel caso specifico confine catastale e/o pozzetto di origine.

3. Invarianza Idraulica

Le aree interessate dagli interventi scaricano le loro acque indirettamente nel reticolo di bonifica. In tale casistica, la valutazione ai fini dell'invarianza è in capo all'Amministrazione comunale, così come previsto dal vigente Piano di Bacino.

Il Consorzio, qualora l'Amministrazione comunale lo richieda, può verificare la correttezza dei calcoli.

A tale scopo, si informa che nell'elaborato "B5 – REV 1 – ELENCO REV 2" viene allegato un calcolo per la determinazione del volume di laminazione (W) con indicazione di parametri di superficie impermeabile (I) e permeabile (P) per i quali si chiede una ulteriore verifica da parte del tecnico progettista. Inoltre, in merito al coefficiente di permeabilità della superficie destinata a "prato ad elevato calpestio, area interna al perimetro del campo fiv" (rif. elaborato B21), la stessa non può considerarsi come agricola inalterata.

La portata affluente al reticolo di bonifica consorziale resta fissata in **10 l/secHa**, con un diametro minimo funzionale **DN125 mm**, in uscita dall'area oggetto di intervento

4. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto e visto il ns precedente parere prot. 21099 del 07/06/2024 che si richiama integralmente, si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole condizionato** per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e relative opere di connessione, fermo restando quanto segue:

- Invio chiarimenti/integrazioni per quanto riguarda il limite maggiore del canale sia per le opere riguardanti gli impianti 1 e 2 (canale cielo aperto) sia per le opere riguardanti il parallelismo in strada (canale tombinato in origine).

Per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti autorizzativi consorziali, si precisa che saranno rilasciati n. 2 provvedimenti riguardanti:

- Opere nella fascia di rispetto del canale di bonifica Via delle Betulle per l'impianto 1 e l'impianto 2.
- Opere nella fascia di rispetto del canale di bonifica Via delle Betulle per quanto riguarda il parallelismo con il collegamento della linea elettrica su Vicolo Vanzie.

Al fine di poter procedere con il rilascio dei provvedimenti consorziali deve essere presentata dichiarazione di notorietà della proprietà ove vengono realizzate le opere riguardante l'impianto 1 e 2. Si precisa che tale proprietà sarà cointestataria dei provvedimenti. [...];

- **PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**, per le vie brevi (via mail) in data 03.03.2025, ha anticipato che gli esiti dell'istruttoria tecnica non hanno rilevato particolari elementi di contrasto rispetto agli aspetti di propria competenza ed i pareri saranno formalizzati con apposito decreto presidenziale, di cui è prevista la firma per il giorno 10/03/2025;
- **COMUNE CESENA - Settore Governo del Territorio - Ufficio Piano Associato** ha trasmesso una serie di pareri che sono stati acquisiti ai PG/2025/41170-41194-41265-41709, dei quali è stata data lettura in sede di Conferenza e sono stati allegati al Verbale della riunione trasmesso con nota Arpae del 21.05.2025, tra questi in particolare:
 - **il Parere favorevole di Compatibilità Urbanistica** - Ufficio di Piano Associato - trasmesso con nota prot. 30882 del 04.03.2025 ed acquisito da Arpae al PG/2025/41170, relativo alla localizzazione della linea elettrica di connessione e condizionato al rispetto di alcune prescrizioni e del quale si riporta quanto segue:

"[...]"

1. Tenuto conto che la Ditta EAR Group srl, ha presentato n. 2 richieste separate di Autorizzazione Unica, Campo 1 e Campo 2, nelle medesime aree, si chiede ad Arpae di chiarire in CdS, se questi impianti debbano o meno essere considerati separati, come regolato dal nuovo DLgs 190/2024, all'art.6 comma 3, che recita:

“Ai fini della qualificazione dell'intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l'eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi”.

2. *L'intervento in ogni caso non comporta Variante agli strumenti urbanistici bensì un “recepimento/aggiornamento cartografico agli elaborati del PUG per la localizzazione della linea elettrica di connessione”, da approvare in sede di aggiornamento annuale o biennale del PUG, con atto ricognitivo complessivo, senza che questo risulti ostativo al rilascio della Autorizzazioni Unica.*
3. *in merito alle misure compensative, come indicato nel Regolamento per la realizzazione e valutazione delle Dotazioni Territoriali multi-prestazionali ed Ecologico Ambientali e delle Compensazioni Ambientali (Deam/CA) – capitolo Aspetti tecnici nella realizzazione degli interventi di compensazione – si fa presente che queste sono state considerate per entrambi gli impianti 1 e 2, assieme, tenuto conto dell'unico sistema di mitigazione, unico accesso alla zona impianti ed unica cabina di consegna.*

Analizzato l'elaborato aggiornato, prodotto dal tecnico incaricato, Tav. B12 Planimetria delle Compensazioni Ambientali (B12_Recinzione e sistemazione a verde_REV.02 e B22_Relazione delle compensazioni ambientali.), ritenuto conforme al Regolamento sopra richiamato, si chiedono le seguenti prescrizioni per la fase esecutiva:

- a) *variazione della tipologia di essenze vegetali previste per la siepe di mitigazione, con essenze sempreverdi, quali Alloro, Corbezzolo o specie similari. La siepe dovrà essere realizzata prevedendo l'utilizzo di piante in vaso di almeno 2 litri. Sono consigliate composizioni e sestii di impianto con essenze alternate. Prima della comunicazione di inizio lavori, dovrà essere presentato un aggiornamento del progetto di mitigazione/compensazione, riportante le effettive essenze messe a dimora e il relativo computo metrico, finalizzato alla determinazione degli importi corretti per la fideiussione o il deposito cauzionale;*
 - b) *prima della comunicazione di fine lavori, è necessaria la presentazione di una fideiussione o di deposito cauzionale, pari all'importo del Computo Metrico Estimativo (CME) delle opere di compensazione, comprensivo dei costi di mantenimento e, ove applicabile, delle spese di progettazione e direzione lavori. Lo svincolo o la restituzione dell'importo avverrà solo al termine della quarta stagione vegetativa successiva all'ultimazione delle opere (fine lavori), previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli sia durante il periodo di attecchimento delle piante sia successivamente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle aree.*
 - c) *relativamente all'elenco delle specie arboree ammesse nei progetti, si rimanda al disciplinare tecnico delle “Disposizioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e relativa cessione” Allegato al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena e Montiano e in alternativa alla lista delle essenze autoctone emanata dalla Regione Emilia-Romagna. (...);*
- **il Parere dello Sportello Unico dell'Edilizia** trasmesso con nota prot. 30963 del 04.03.2025 ed acquisito da Arpae al PG/2025/41265 nel quale in particolare viene precisato quanto segue:

“[...] Visto che il parere espresso dal servizio SUE del settore Governo del territorio del comune di Cesena proponeva la specificazione di quanto di seguito indicato:

1. *la cabina di consegna è unica e va indicata come da autorizzare in una sola delle istanze. Nell'altra va rappresentata ma va indicato che non è oggetto di autorizzazione con la pratica in esame;*
2. *la rappresentazione della cabine - di consegna e utente - è stata indicata solo nell'elaborato sismico. Si chiede la rappresentazione anche negli elaborati “generalisti” descrittivi dell'intervento;*
3. *le cabine devono essere posizionate, con il basamento interno, al di sopra del tirante idrico di riferimento;*

4. dovrà essere chiarita la modalità di smaltimento delle acque meteoriche; nella ipotesi che tale smaltimento non avvenga a dispersione ma in rete di fognatura, dovrà essere richiesta la necessaria autorizzazione dal settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio;
5. indicare graficamente che tutti i pannelli siano contenuti entro la fascia di 300 metri dall'autostrada.

Verificato che con nota PGN 12723 del 28/01/2025 è stata acquisita documentazione integrativa, Preso atto che, in relazione ai chiarimenti richiesti in sede di Conferenza dei Servizi, si attesta quanto segue:

1. la rappresentazione delle cabine avviene negli elaborati di entrambe le istanze ma come oggetto di autorizzazione è solo nella istanza relativa all'impianto 1 (elaborato B9);
2. è stato presentato l'elaborato B10 in cui è rappresentata la cabina elettrica;
3. le cabine elettriche hanno basamento interno di +70 cm rispetto a quota stradale mentre il marciapiede della cabina risulta a +50 cm rispetto alla strada conformemente con le prescrizioni del piano stralcio per il rischio idrogeologico e del regolamento edilizio comunale. Si chiede di integrare gli elaborati della planimetria generale con le quote sopra indicate;
4. lo smaltimento delle acque meteoriche avviene per dispersione nel terreno senza la realizzazione di rete di raccolta;
5. l'elaborato B10 evidenzia che tutto l'impianto è ricompreso entro la fascia di 300 m dalla sede autostradale

si esprime parere favorevole per quanto di competenza”;

Preso atto di quanto espresso dagli Enti in sede di Conferenza, in particolare:

- **Autostrade per l'Italia S.p.A.** ha espresso parere favorevole alla modifica progettuale scaturita dall'adeguamento richiesto in fase di richiesta integrazioni; parere ufficialmente acquisito al PG/2025/41247 del 04.03.2025, che è stato allegato al Verbale della riunione e di cui si riporta un estratto:

“[...]

Preso visione della nuova documentazione allegata si evidenzia che il progetto prevede l'installazione di un campo fotovoltaico in corrispondenza del km 103+900 carreggiata Nord dell'autostrada A14.

In particolare la revisione progettuale ha previsto la ricollocazione della cabina elettrica esternamente alla fascia di rispetto autostradale, quindi nella fascia vincolata risulta ora prevista la realizzazione di:

- i. Moduli fotovoltaici;
- ii. Stradina di accesso cabina
- iii. Recinzione;
- iv. Barriera verde di mitigazione;
- v. Linea elettrica con cavo interrato per la connessione dell'impianto;

Premesso quanto sopra, atteso che riguardo al possibile abbagliamento dell'utenza autostradale, il proponente ha verificato che “l'influenza della riflessione non può interferire geometricamente con il tracciato dell'autostrada A14 e con gli utenti in transito”, si conferma il parere favorevole all'intervento con le prescrizioni sotto riportate:

- La linea elettrica di connessione dell'impianto dovrà essere posata a non meno di m 3,00 dalla proprietà autostradale;
- Per le opere in fascia di rispetto dovrà essere sottoscritto un apposito atto d'obbligo, la cui domanda dovrà essere inoltrata alla ns Direzione di Tronco competente, con cui il proponente dovrà impegnarsi a ripristinare a proprie cure e spese il precedente stato dei luoghi, qualora la fascia di rispetto sia necessaria in caso di esigenze autostradali a giudizio e a richiesta della

scrivente Aspi o del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tale fine il proponente dovrà fornire apposita relazione ed elaborati di dettaglio.

Riguardo alla componente Rumore si evidenzia che ASPI ha recentemente effettuato l'installazione di barriere antirumore. Atteso che lo studio acustico allegato al progetto non dettaglia l'impatto acustico che le cabine, a servizio del nuovo impianto fotovoltaico, avranno sui ricettori nella fase di esercizio dell'impianto stesso, si evidenzia che, qualora si rendesse necessario l'installazione di nuove barriere nei tratti di competenza ASPI, la progettazione dovrà tenere conto delle fasce di rispetto autostradali e della concorsualità fra le diverse infrastrutture presenti, nonché il contributo del nuovo impianto fotovoltaico. Si rappresenta inoltre che gli oneri di tali interventi dovranno intendersi a totale ed esclusivo carico del Proponente sia per la fase di realizzazione che di manutenzione dell'opera. Inoltre, sempre nella fase di progettazione di eventuali opere di mitigazione delle aree di competenza ASPI, dovranno essere condivise le scelte progettuali anche per quanto riguarda la tipologia degli interventi al fine di rispettare gli standard e i tipologici delle mitigazioni già previste nella tratta interessata, fatto salvo diversi pareri degli Enti competenti. [...]”;

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**, che si è espressa come di seguito riportato:

“Per quanto attiene agli **aspetti di tutela archeologica**:

- esaminate l'ubicazione dell'intervento e la descrizione delle opere;
- verificata la cartografia relativa all'area in oggetto e la documentazione in proprio possesso;
- considerato che l'intervento ricadrà in un'area inclusa nella Carta delle potenzialità archeologiche del Comune di Cesena (PUG - Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio e della città: zona 2.), come anticipato nelle note SABAP-RA n. 9267 del 10/06/2024 e n. 10098 del 25/06/2024 che si richiamano;
- considerata l'estensione dell'intervento;
- valutato che l'impianto previsto interesserà un'area attualmente non edificata e dunque non particolarmente compromessa da lavorazioni di età contemporanea;
- considerate le specifiche progettuali, che prevedono un interessamento del sottosuolo in estensione e in profondità per l'intervento nel suo complesso, anche con modalità distruttive della stratificazione (infiissione di pali di sostegno per 1.448 moduli fotovoltaici: prof. ca -1,50 m dal p.d.c.), unitamente a opere di scavo a cielo aperto per la realizzazione della relativa cabina di trasformazione e del connesso elettrodotto interrato (ca. lungh. 500 m × prof. -1,20 m dal p.d.c.), questa Soprintendenza, al fine di verificare l'eventuale presenza, consistenza e profondità di depositi di interesse archeologico conservatisi nell'area di intervento e di assicurare la tutela del patrimonio potenzialmente custodito nel sottosuolo, **richiede che, prima dell'inizio dei lavori**, vengano eseguite alcune **trincee archeologiche preventive**.

Tali trincee dovranno raggiungere le quote di progetto in corrispondenza dell'area di installazione dei pannelli fotovoltaici, ed essere eseguite per abbassamenti progressivi di livello con mezzo a benna liscia. Le suddette indagini preventive dovranno essere condotte con oneri a carico della Committenza, da parte di personale specializzato (archeologi professionalmente qualificati), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che ne assumerà la Direzione scientifica.

Al fine di definire il numero e l'esatto posizionamento dei saggi preventivi si chiede di concordare un ragionato piano sondaggi con il Funzionario archeologo responsabile di zona (romina.pirraglia@cultura.gov.it); tale piano dovrà garantire un'adeguata campionatura delle aree oggetto degli scavi più significativi, in modo da acquisire tutti i dati possibili per una corretta valutazione delle eventuali evidenze archeologiche presenti nel sottosuolo.

La comunicazione della ditta archeologica incaricata e della data prevista per l'inizio dei lavori dovrà essere inviata a questo Ufficio con congruo anticipo, al fine di garantire le spettanti funzioni ispettive.

In caso di rinvenimenti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (regolare scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati).

L'indagine, sia nel caso di esito negativo, sia nel caso di esito positivo, dovrà essere corredata da adeguata documentazione grafica, fotografica e da una relazione finale. Verifiche archeologiche e relazione dovranno essere eseguite in conformità a quanto indicato nel "Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici", pubblicato con D.S. n. 25/2022, disponibile sul sito web di questa Soprintendenza (www.soprintendenzaravenna.cultura.gov.it).

A seguito dei risultati delle indagini preventive, la Soprintendenza rilascerà il proprio parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.

L'area di intervento non risulta sottoposta a tutela paesaggistica.

In qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni periferiche statali designato dalla Prefettura UTG di Forlì-Cesena, si segnala di avere ricevuto il nulla osta da parte del Comando Interregionale Marittimo Nord, inviato anche a Codesta ARPae con loro protocollo in uscita n. 18213 del 04.06.2024 (acquisita al nostro prot. in entrata n. 9076 del 06/06/2024) e dell'Aeronautica Militare n. 17099 e n. 17100 del 10/07/2025 (acquisiti al prot. di questo Ufficio nn. 11323 e n. 11324 del 12/07/2024)."

- il **SSA di Arpae** ha precisato che la documentazione presentata risulta esaustiva e che il parere di competenza verrà formalizzato entro breve termine;
- il **SAC di Arpae**:
 - in risposta a quanto richiesto ad Arpae al punto 1. del Parere di Compatibilità Urbanistica espresso dal Comune di Cesena come sopra riportato, ha precisato che l'istanza di cui in oggetto è stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 e che pertanto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del medesimo decreto, ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni;
 - ha dato atto che le integrazioni presentate in seguito agli esiti della riunione della Conferenza del 11.06.2024 sono risultate nel complesso esaurienti rispetto a quanto richiesto dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed ha espresso il **parere favorevole** per gli aspetti di propria competenza, in merito agli endoprocedimenti di seguito elencati:
 - **Autorizzazione linee elettriche**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 8/2023, per le infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di carattere generale che saranno inserite nel dispositivo del presente atto;
 - **Nulla osta in merito ad eventuali interferenze con permessi di ricerca o concessione Acque Minerali e Termali**, in quanto, in merito al disposto dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933, relativamente all'impianto di cui al progetto, vista la documentazione tecnica acquisita, e sulla base delle verifiche effettuate, il tracciato delle opere in progetto è ubicato al di fuori di aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

Dato atto che nella seconda riunione della Conferenza, tenutasi in data 04/03/2025, alla luce di quanto comunicato dal **Consorzio di Bonifica** nel parere sopra riportato, acquisito al prot. n. PG/2025/40357 del 03.03.2025, **si è constatata l'impossibilità di concludere i lavori della Conferenza e si è deciso di fissare una nuova riunione**, al fine di valutare gli elementi che la ditta è tenuta a trasmettere in risposta a quanto richiesto dal Consorzio;

Valutato che in sede di Conferenza, è stato anche richiesto il perfezionamento della documentazione integrativa trasmessa, per quanto riguarda:

- 1) la richiesta trasmessa dal MIMIT, con particolare riferimento a:
 - dichiarazione asseverata da professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica e sottoscritta dal soggetto che ha titolarità sull'impianto;
 - copia atto di sottomissione;
 - dichiarazione su applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (pantouflage).

- 2) il contratto preliminare, attestante la titolarità del terreno che, prima del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere stipulato in forma pubblica e dovrà essere registrato e trascritto, oppure in alternativa dovrà essere presentato in forma definitiva registrata e trascritta (fermo restando che, in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà essere presentato in forma definitiva).

Considerato che, con nota inviata in data 21/05/2025, registrata al prot. PG/2025/93789 è stato trasmesso il Verbale della riunione del 04/03/2025, corredato di tutti i pareri inclusi quelli espressi dagli Enti in sede di Conferenza e successivamente formalizzati, sono stati assegnati 30 giorni per la presentazione della documentazione richiesta ed è stato contestualmente comunicato che:

- i tempi del procedimento risultavano sospesi a far data dalla ricezione della suddetta nota;
- si sarebbe proceduto alla convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, solo in seguito all'acquisizione della documentazione richiesta, oppure, in mancanza, dopo la decorrenza del termine di 30 giorni assegnato;

Tenuto conto che in data 21.05.2025, in allegato alla nota di cui sopra, è stata trasmessa alla ditta la "Richiesta rimborso oneri comunicazioni individuali ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 37/2002", con la quale è stato richiesto il pagamento delle spese sostenute per la spedizione di n. 10 raccomandate, con ricevuta di ritorno, relative alle comunicazioni dell'avviso di deposito ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse all'impianto in progetto, tramite versamento da effettuare con sistema PagoPA, utilizzando il relativo bollettino, che è stato recapitato alla ditta tramite pec;

Dato atto che il pagamento di cui sopra è stato assolto in data 23.05.2025;

Considerato che, con nota del 06.03.2025, prot. prov. n. 5995, acquisita da Arpae al PG/2025/43658, il Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, ha trasmesso il Decreto Presidenziale n. 20 del 04.03.2025, avente ad oggetto: "D. LGS. N. 387/03, L.R. N. 26/04, D.LGS. N. 28/11. EAR GROUP SRL - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA RELATIVA AD UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO "FOTOVOLTAICA", SITO IN COMUNE DI CESENA (DENOMINATO IMPIANTO 1). NUOVA LINEA ELETTRICA A 15 KV INTERRATA E NUOVA CABINA MT PER LA CONNESSIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIOTTOLO VANZIE SNC, NEL COMUNE DI CESENA." (trasmesso agli enti da Arpae con la medesima nota registrata al prot. PG/2025/93789 sopra citata), del quale si richiamano di seguito le parti salienti:

"[...]"

Richiamate le competenze provinciali nell'ambito del suddetto procedimento:

- ai sensi della LR 24/2017 e ss.mm.ii., la Provincia è chiamata ad esprimere l'assenso, relativamente agli effetti di variante urbanistica per gli interventi di localizzazione delle opere pubbliche attuati nei comuni ricadenti nel territorio di competenza;
- ai sensi dell'art. 19, comma 3 lett. c), LR n. 24/2017, la Regione Emilia-Romagna ha attribuito agli Enti di Area Vasta, costituiti dalle Province, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale provinciale di competenza;

"[...]"

Richiamati inoltre:

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025), approvato con deliberazione di Assemblea Regionale n. 59 del 23/12/2021;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR 2022-2027), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12/07/2022;
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 152 del 30/01/2024.

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006, sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010 e successiva variante predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015.

Dato atto che il Comune di Cesena ha approvato il Piano Urbanistico Generale (PUG), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/02/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.;

[...]

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) La relazione sulla compatibilità ambientale (elaborato D2813880_AMB Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica Rev01) propone elementi di analisi sufficienti per esprimere il parere ambientale, come di seguito sintetizzati:

- Uso prevalente del suolo

Il tracciato dell'elettrodotto, pari a circa 560 metri in cavo interrato, si svilupperà principalmente su viabilità privata ad uso pubblico e in parte su terreno agricolo.

- Zone assoggettate a tutela paesaggistica

Non rilevate.

- Beni culturali

Non rilevati.

- Risorse naturali

Non rilevate.

- Margini visivi significativi

L'intervento in progetto, una volta terminato, non modificherà la percezione visiva dell'area interessata e non modificherà lo stato dei luoghi.

- Grandi infrastrutture esistenti

Canale del Consorzio di bonifica "Scolo Via delle Betulle";

Autostrada "A14 Bologna-Taranto".

- Dissesti e zone instabili per frane

Non presenti.

- Altri siti caratteristici del paesaggio

Non presenti.

- Effetti dell'opera sul sistema ambientale e territoriale

Il nuovo impianto elettrico non produrrà significativo gravame ambientale sia sotto il profilo geologico, geomorfologico, botanico vegetazionale, storico culturale sia come substrato delle attività produttive e degli insediamenti abitativi. L'opera sarà realizzata in cavo sotterraneo pertanto non altererà in alcun modo lo stato dei luoghi.

- Eventuali misure necessarie all'inserimento della stessa nel territorio

Non sono necessari interventi di mitigazione e/o compensazioni.

La scelta progettuale di impiegare per tutto il tracciato cavi elicordati consente di non avere immissioni elettromagnetiche significative nell'ambiente circostante. Si resterà infatti al di sotto dell'obiettivo di qualità di 3 microTesla su tutto il tracciato, rispettando gli obiettivi di qualità di immissione elettromagnetica come da normativa vigente. Non sono presenti luoghi adibiti a permanenza prolungata di persone all'interno delle DPA come definite ed indicate nell'elaborato D2813880_PT_Piano tecnico_Rev01. La scelta di utilizzare il cavo sotterraneo, per le nuove tratte, consente di azzerare pressoché completamente l'impatto visivo dell'elettrodotto in progetto.

- Descrizione sintetica delle ragioni per le quali si è scelto il tracciato di progetto

La linea è stata progettata privilegiando, per quanto possibile, la posa su viabilità privata ad uso pubblico o comunque ai margini della stessa al fine di risultare meno pregiudizievole possibile al fondo servente ed alle attività agricole.

- Indicazione delle misure previste per mitigare eventuali impatti negativi

Essendo la nuova linea progettata in cavo interrato non risultano necessarie opere per mitigare l'eventuale impatto negativo.

Conclusioni

L'analisi qualitativa dell'ambiente e le caratteristiche dell'impianto sopra descritte nell'elaborato di progetto D2813880_PT_Piano tecnico_Rev01, evidenziano che la realizzazione dell'elettrodotto necessario alla connessione di impianti da fonte rinnovabile "fotovoltaica" è compatibile con l'area ed il territorio circostanti.

CONSIDERATO:

A) Espressione della coerenza del progetto con la Pianificazione Territoriale e Urbanistica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

Rilevato che in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) si riscontra che le opere del progetto come sopra descritto ricadono in:

- **Tav. 1 "Unità di paesaggio": Unità n. 6 "Paesaggio della pianura agricola insediativa";** "Aree interessate da forte criticità idrologica".
- **Tav. 2 "Zonizzazione Paesistica":** "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche" di cui all'**art. 28 zona B**.
- **Tav. 3 "Carta Forestale e dell'uso dei Suoli":** "Sistema delle aree agricole" di cui all'**art. 11**; "Rete dei canali di bonifica".
- **Tav. 4 "Dissesto e vulnerabilità territoriale":** "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche" di cui all'**art. 28 zona B**; "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità – Depositi alluvionali" di cui all'**art. 27**; "Aree soggette a subsidenza" di cui all'**art. 46**.
- **Tav. 5 "Schema di assetto territoriale":** "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" di cui all'**art. 74**; "Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico" di cui all'**art. 79** (non pertinente al progetto in esame).
- **Tav. 5A "Zone non idonee allo smaltimento rifiuti":** tavola non presa in considerazione in quanto non pertinente al progetto presentato.
- **Tav. 5B "Carta dei vincoli":** "Autostrada A14" e relativa "fascia di rispetto".
- **Tav. 6 "Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali":** "Zona 8 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti" di cui all'**art. 47**; "Corpi ghiaiosi pedecollina-pianura – Ghiaie sepolte".

Verificato che il progetto dell'opera tratta l'individuazione e la localizzazione di una linea elettrica a 15 kV e della relativa cabina elettrica MT finalizzata al miglioramento delle dotazioni territoriali in relazione al sistema energetico.

Verificato inoltre che rispetto agli eventi alluvionali avvenuti nel maggio 2023, come mappati nella carta resa disponibile dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (Versione vigente 04, adottata con DSG 55/2024, dati aggiornati al 17/07/2024), l'area di progetto non è risultata interessata da allagamenti.

Considerato quanto sopra descritto, si ritiene il progetto di linea elettrica 15 kV e cabina MT, proposto in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cesena, sostanzialmente coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati.

B) Espressione del Parere Motivato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e del comma 4 dell'art. 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.

Preso atto delle valutazioni contenute nella documentazione di valutazione ambientale e paesaggistica (elaborato D2813880_AMB_Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica_Rev01) e di tutti gli elementi descritti nel Progetto come riportati in premessa;

Visti i pareri espressi da:

- Arpae - APA (prot. PG/2024/106271 del 10/06/2024);
- Arpae - SSA (prot. PG/2024/105588 del 07/06/2024);
- AUSL (parere espresso nella seduta di CdS del 11/06/2024);

[...]

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito decreto presidenziale che disponga quanto segue:

1. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., sulla base delle soprastanti valutazioni relative all'“Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo “fotovoltaica”, avente potenza di picco pari a 999,12 kWp, sito in Comune di Cesena, in Viottolo Vanzie snc (denominato Impianto 1), con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza relativamente alle opere connesse alla realizzazione dell'impianto (Nuova cabina MT denominata ‘Vanzie_FV’ n. 765162 e linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo, di connessione alla rete elettrica esistente), situate nel Comune di Cesena”, **i seguenti pareri:**

- si ritiene il progetto di linea elettrica a 15 kV e relativa cabina MT, proposti in variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Cesena, coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;
- parere motivato di sostenibilità ambientale positivo ai sensi del combinato disposto art. 19 L.R. 24/2017 e art. 15 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cesena per la realizzazione della cabina e della linea elettrica in oggetto; [...];

Considerato che, per mero errore materiale, tra gli indirizzi destinatari della nota inviata in data 21/05/2025, registrata al prot. PG/2025/93789, non sono stati inseriti quelli della società proponente e del tecnico incaricato e che pertanto gli stessi hanno ricevuto la copia del Verbale della seconda riunione con nota prot. Arpae PG/2025/119615 del 02.07.2025;

Visto che la documentazione a perfezionamento delle integrazioni è stata inviata dalla ditta in data 31.07.2025 ed acquisita al prot. Arpae PG/2025/138688;

Dato atto che, con nota Arpae prot. n. PG/2025/145195 del 08.08.2025, la documentazione di cui sopra è stata condivisa con gli Enti e che con la medesima nota è stata convocata la **riunione conclusiva** della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i., in data mercoledì 03/09/2025 alle ore 10:00, in modalità **videoconferenza** su piattaforma “G-Suite”, mediante “Google Meet” con il seguente ordine del giorno:

- discussione e valutazione della documentazione a perfezionamento presentata dal proponente;
- acquisizione di ulteriori eventuali pareri conclusivi in merito al rilascio dell'autorizzazione unica da parte dei membri della Conferenza;
- definizione dei contenuti della determinazione motivata di conclusione della Conferenza;

- varie ed eventuali;

Visti i seguenti pareri, acquisiti prima della riunione del 03/09/2025, di cui si è data lettura in Conferenza:

- il **Comune di Cesena - Ufficio Progettazione-Esecuzione Lavori**, con nota prot. 117722, acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/146745 del 13.08.2025, ha specificato che la documentazione integrativa pervenuta non riguarda nello specifico aspetti di propria competenza e ribadisce pertanto quanto già evidenziato nei precedenti pareri del 31.05.2024 P.G. n. 81207 e del 20.02.2025 P.G. n. 25130, già condivisi nelle comunicazioni precedenti;
- il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale** ha comunicato con nota prot. 25543 del 29-08-2025 acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/154377 del 01.09.2025, quanto segue:

"[...] la società "Autostrade per l'Italia S.p.A." nella sua qualità di concessionaria del tratto autostradale eventualmente interessato a vario titolo dagli interventi di che trattasi, è legittimata a rilasciare le relative prescritte autorizzazioni; pertanto la società concessionaria è chiamata a rendere il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi in oggetto, tenendo informato quest'Ufficio, fatte salve le attività di vigilanza e di controllo espletate da quest'ultimo in nome e per conto della Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale.

Si invita pertanto codesto Ente a voler espungere l'indirizzo di questo Ufficio dalla prossima corrispondenza relativa al procedimento in oggetto."

Preso atto delle valutazioni espresse, durante la riunione del 03.09.2025, relativamente agli aspetti che non avevano consentito di concludere i lavori della Conferenza nella precedente riunione, come di seguito indicate:

- il **Consorzio di Bonifica della Romagna**, seppur assente alla riunione, ha anticipato per le vie brevi che, essendo stati forniti dal proponente tutti i chiarimenti richiesti, avrebbe provveduto a emettere, entro breve termine, i propri provvedimenti autorizzativi;
- **Arpae SAC**, ha dato atto che:
 - la documentazione integrativa richiesta dal MIMIT, è stata correttamente trasmessa;
 - non è stata ancora presentata ad Arpae copia del contratto preliminare stipulato in forma pubblica registrato e trascritto o, in alternativa, copia del contratto definitivo in forma pubblica, registrato e trascritto, per la dimostrazione della titolarità dell'area sulla quale dovrà essere realizzato l'impianto;

Viene pertanto chiesto alla ditta di provvedere alla trasmissione della documentazione relativa all'attestazione della disponibilità dell'area nelle modalità richieste ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo;

Precisato inoltre che la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**:

- ha confermato in sede di conferenza il parere precedentemente espresso, come di seguito riportato:

"in merito al progetto in parola, per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica, richiamate le note SABAP-RA n. 9267 del 10/06/2024 e n. 10098 del 25/06/2024, richiamato il fatto che l'intervento ricadrà in un'area inclusa nella Carta delle potenzialità archeologiche del Comune di Cesena (PUG - Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio e della città: zona 2), preso atto che non sono state ancora realizzate le indagini preventive richieste, si conferma quanto già espresso nella seduta della Conferenza dei servizi del 04/03/2025 ossia che questa Soprintendenza, al fine di verificare l'eventuale presenza, consistenza e profondità di depositi di interesse archeologico conservatisi l'area di intervento e di assicurare la tutela del patrimonio potenzialmente custodito nel sottosuolo, richiede che prima dell'inizio dei lavori vengano eseguite alcune trincee archeologiche preventive."
- ha richiamato le prescrizioni da rispettare (già anticipate nella precedente riunione della Conferenza) in merito all'esecuzione delle trincee richieste;

Preso atto infine del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'AUSL Romagna in sede di conferenza, come di seguito riportato:

"La rappresentante AUSL concorda con il parere tecnico di ARPAE SSA e, verificato in sede di Conferenza dei Servizi che la cabina elettrica parte dell'impianto oggetto del procedimento ha DPA ricompresa entro il confine di proprietà del Proponente, esprime parere favorevole a condizione che siano idoneamente segnalate le fasce di rispetto (coincidenti con le Distanze di Prima Approssimazione) relative a tutti i componenti dell'impianto fotovoltaico capaci di generare campi elettromagnetici e siano adottati idonei accorgimenti tecnici e misure gestionali atti ad impedire in esse la permanenza di utenti e lavoratori per un periodo pari o superiore a 4 ore giornaliere e non dovranno essere previste in esse strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di utenti e lavoratori per un periodo pari o superiore alle 4 ore giornaliere (nel rispetto del D.P.C.M. 08/07/2003 a tutela dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici)."

Dato atto che la Conferenza di Servizi nella riunione conclusiva del 03.09.2025, come riportato nel verbale conservato agli atti, si è conclusa con **parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 190/2024, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente verbale e nei pareri espressi dai vari enti, riportati nei verbali agli atti delle conferenze e nei relativi allegati;

Precisato che il rilascio dell'atto autorizzativo è vincolato all'acquisizione da parte del proponente della **disponibilità dell'area** su cui è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico tramite stipula in forma pubblica registrata e trascritta del contratto preliminare allegato all'istanza presentata, oppure tramite stipula di un contratto definitivo in forma pubblica, registrato e trascritto;

Tenuto conto che in ogni caso, prima dell'inizio lavori, la disponibilità dell'area prevista per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico dovrà essere dimostrata tramite presentazione di un contratto definitivo stipulato in forma pubblica, registrato e trascritto;

Visto che, con nota registrata al prot. n. PG/2025/92127 del 31.10.2025, è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 03.09.2025, corredato di tutti i pareri, inclusi quelli espressi dagli Enti in sede di Conferenza e successivamente formalizzati;

Precisato che nella medesima nota è stato evidenziato che il proponente dovrà presentare la documentazione attestante la titolarità dell'area, nelle modalità richieste, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

Visti i due provvedimenti emanati dal Consorzio di Bonifica di seguito indicati, allegati alla presente autorizzazione unica quali parti integranti e sostanziali della stessa (le relative prescrizioni saranno interamente riportate nel dispositivo del presente atto):

- **Concessione/Autorizzazione n. 2025506** (canale di bonifica Via delle Betulle), trasmessa con nota prot. 36440 del 18.09.2025 e acquisita al prot. Arpae 165355, con la quale si autorizza ad eseguire la posa dell'elettrodotto interrato, in Viottole Vanzie, in parallelismo alla testata del canale consorziale via delle betulle, ad una distanza maggiore di 3,00 m dal manufatto di inizio canale;
- **Concessione/Autorizzazione n. 2025507** (canale di bonifica Via delle Betulle) trasmessa con nota prot. 36441 del 18.09.2025 e acquisita al prot. Arpae 165353, con la quale si autorizza la realizzazione della recinzione con rete su pali di h = 1,8 m per una lunghezza di circa 30 m, ad una distanza di 7,70 m dal confine di proprietà con la particella del canale consorziale Via delle Betulle;

Dato atto i provvedimenti consorziali sono stati trasmessi agli enti da Arpae in allegato alla nota registrata al prot. n. PG/2025/92127 del 31.10.2025, con cui è stato trasmesso il verbale della riunione conclusiva della conferenza;

Precisato che il SSA di Arpae, per le vie brevi, ha comunicato di confermare il parere inizialmente espresso, trasmesso con nota del 07/06/2024, acquisito al PG/2025/105588;

Considerato che, relativamente all'attestazione della **titolarità del terreno** sul quale dovrà realizzarsi l'impianto, così come richiesto da Arpae in sede di riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 03.09.2025, la ditta ha provveduto, con nota acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/210677 del 27.11.2025, a trasmettere copia del Contratto di locazione di terreno, registrato a Forlì il 26.11.2025 al n. 9225 Serie 1T e Trascritto a FORLÌ il 26.11.2025 R.G. n. 21538 R.P. n. 15390;

Tenuto conto che il contratto di locazione stipulato prevede all'art. 3:

“Le parti convengono che la durata del contratto di locazione sia di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data odierna, rinnovabile ulteriormente per altri 10 anni, salvo disdetta del contratto da comunicare con 30 giorni di preavviso”;

Ritenuto pertanto congruo inserire nel dispositivo del presente atto le seguenti prescrizioni:

“Rimane in capo al proponente l'obbligo di comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di locazione del terreno sul quale sorgerà l'impianto (della durata prevista di anni 10), l'aggiornamento o l'eventuale rinnovo delle condizioni contrattuali di cui all'art. 3 del medesimo;

La mancata presentazione della comunicazione di cui al punto precedente nei tempi sopra indicati, o il mancato adeguamento, entro il medesimo termine, delle condizioni previste dall'art. 3 del Contratto di locazione al termine previsto per lo sfruttamento dell'impianto, stimato dal proponente in fase di di istanza in almeno 30 anni, comporterà, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione rilasciata”.

Considerata la nota M_D AEF374D REG2025 0022728 17-11.2025, acquisita al prot. Arpae PG/2025/203881 del 17.11.2025 con cui il Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna” ha ribadito il nulla osta già rilasciato con nota prot.17388 del 31.07.2024, acquisita al PG/2024/141038;

Atteso che:

- l'impianto è ubicato in Comune di Cesena, Via Viottolo Vanzie snc, Foglio 118 Particella 1154 nella disponibilità della Società EAR GROUP come da contratto Contratto di locazione di terreno, registrato a Forlì il 26.11.2025 al n. 9225 Serie 1T e Trascritto a FORLÌ il 26.11.2025 R.G. n. 21538 R.P. n. 15390, trasmesso con nota acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/210677 del 27.11.2025;
- la potenza dell'impianto risulta inferiore alla soglia prevista per l'assoggettabilità ad Autorizzazione Unica ex art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03 per gli impianti fotovoltaici da realizzarsi a terra in area idonea come definita dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021;
- la ditta non ha dimostrato la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione, richiedendo pertanto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- per quanto indicato al punto precedente, ai sensi di quanto previsto al punto 11.4 dell'allegato al DM 10/09/2010, l'impianto risulta soggetto ad Autorizzazione Unica ex art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03;
- l'impianto è composto da 1436 moduli fotovoltaici monocristallini monofacciali, della potenza ciascuno di 695 Wp poggiati su strutture ad inseguimento solare di tipo monoassiale e con una potenza complessiva di 998,02 kWp;
- il proponente ha attestato l'idoneità dell'area su cui ricade il progetto per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra l'area oggetto di intervento risulta Area Idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021, C-ter) punto 3), in quanto rientra completamente nella fascia di 300 m dalla Autostrada A14 (pag 17 dell' Elaborato n. “B2 Relazione tecnica descrittiva” REV.01, documento contrassegnato con la sigla [78], acquisito al PG/2025/7567 del 15.01.2025);
- il progetto presentato non risulta soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening), dal momento che la potenza di picco prevista per l'impianto risulta pari a 998,02 kWp, quindi inferiore alle soglie di cui alla L.R. n. 4/2018 e al D.Lgs. n. 152/06, in virtù dell'estensione delle stesse determinata dall'articolo 47, comma 11-bis D.L. n. 13/2023 e s.m.i.(convertito dalla Legge n. 41/2023 e vigente alla data di presentazione dell'istanza) per gli impianti fotovoltaici a terra situati in area idonea come definita dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021;
- E-Distribuzione S.p.A., convocata in Conferenza qualità di gestore di rete, ha rilasciato il preventivo per l'allacciamento alla rete dell'impianto di cui trattasi (codice rintracciabilità: 359854856), accettato dal proponente, come da Elaborato n. D1.2 Preventivo connessione accettato - Codice rintracciabilità 359854856 REV. 01 (documento contrassegnato da Arpae con la sigla [95] acquisito al prot. n. PG/2025/7626 del 15.01.2025);
- l'elettrodotto in media tensione per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione elettrica soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. della L.R. 8/2023 è

complessivamente descritto nell'Elaborato n. 3574-2237_PT Piano tecnico REV. 01 (documento contrassegnato con la sigla [71], acquisito al prot. n. PG/2025/7563 del 15.01.2025);

- è prevista la posa di nuovo elettrodotto MT interrato, di lunghezza pari a 0,500 km che si svilupperà su tratti di strada vicinale lungo Via Viottole Vanzie e su tratti di proprietà privata, con interferenza in parallelismo con la fascia di rispetto del tracciato dell'infrastruttura A14, dal km 103+870 al km 103+630 e con il Canale Consortile "Scolo Via delle Betulle";
- sarà necessario realizzare una nuova cabina di trasformazione denominata "VANZIE_FV", in calcestruzzo armato prefabbricato, come da specifiche del Gestore di Rete E-distribuzione S.p.A., per la connessione dell'impianto alla rete di distribuzione elettrica di media tensione a 15 kV;
- l'impianto di rete per la connessione e la cabina di trasformazione saranno asserviti anche a un altro impianto attiguo a quello in oggetto, denominato "Impianto 2", per il quale è stata presentata istanza di autorizzazione dal medesimo proponente con separata istanza;
- la costruzione dell'impianto di rete per la connessione, descritto ai punti precedenti, sarà effettuata da E-Distribuzione S.p.A.;
- l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica gestita da E-Distribuzione S.p.A.;
- per l'impianto di rete per la connessione non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica (come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003); tale impianto potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;
- l'impianto in progetto non è classificabile come ostacolo/pericolo per la navigazione aerea civile, come asseverato dal progettista nell'Elaborato n. A6 Comunicazione ENAV ENAC REV. 01" (documento contrassegnato con la sigla [65], acquisito al PG/2025/7563 del 15.01.2025) e pertanto il caso in esame rientra tra quelli per i quali non sussistono i criteri di assoggettabilità all'iter valutativo e viene quindi esclusa la valutazione dell'opera sotto gli aspetti aeronautici, secondo le linee guida ENAC/ENAV;
- il progettista, con dichiarazione acquisita al prot. PG/2024/83083 del 07.05.2024, ha dichiarato di aver effettuato le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale del 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopra citata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1993 ("Elaborato n. A1 UNMIG - Dichiarazione insussistenza alle interferenze, documento contrassegnato con la sigla [4]);
- in merito al parere tecnico di competenza ANSFISA (Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali), si dà atto che:
 - il progettista ha inizialmente dichiarato che l'impianto e le opere connesse sono localizzati ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune), assumendo le responsabilità correlate all'attendibilità dei dati forniti e attestando pertanto che non sono previste interferenze con tali impianti ("Elaborato n. A2 Dichiarazione sostitutiva USTIF, contrassegnato da Arpae con la sigla [5], PG/2024/83083 del 07.05.2024;
 - Arpae ha comunque inserito ANSFISA tra gli enti invitati alla conferenza dei servizi;
 - ANSFISA, con due note di analogo contenuto (sopra riportato nelle parti salienti), acquisite rispettivamente ai protocolli n. PG/2024/121458 del 02.07.2024 e n. PG/2024/142709 del 05.08.2024, ha precisato le modalità di presentazione delle istanze di richiesta di parere anche nel caso di interferenze delle opere in progetto con strade e/o autostrade della rete nazionale;
 - il progettista dell'impianto ha comunicato ad Arpae, con documentazione allegata alle integrazioni ("Elaborato n. [76] - A12 Richiesta parere ANSFISA - PG.2025.7567, documento contrassegnato con la sigla [76]), di aver provveduto a trasmettere ad ANSFISA, in data 13 gennaio 2025, la richiesta del parere tecnico di competenza per l'autorizzazione in deroga delle opere in progetto entro una distanza inferiore a 60 m (per l'impianto fotovoltaico) e

inferiore a 30 m (per l'elettrodotto interrato di connessione) da impianti di trasporto pubblico, in particolare dal tracciato dell'autostrada A14 km 103 (distanza calcolata a partire dal confine di proprietà di Autostrade per l'Italia);

- ANSFISA non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei servizi, tenutasi in data 03.09.2025 ed entro tale data (e a tutt'oggi) non ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni rispetto a quelle sopra citate;
- deve pertanto ritenersi acquisito da parte di ANSFISA l'assenso senza condizioni alla realizzazione del progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990;
- la dichiarazione asseverata da parte di professionista abilitato e relativi allegati (inviata dal progettista al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e acquisita al PG/2025/138688 del 31.07.2025 ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 259/2003 *"interferenze con reti di comunicazione elettronica"*, così come modificato dal D. Lgs. 48/2024, sostituisce il nulla osta ministeriale;
- la verifica delle produzioni agricole certificate è stata esperita, come da dichiarazione da parte della ditta trasmessa alla Regione Emilia-Romagna (Settore Sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni - Area Agricola Sostenibile) con nota del 20.12.2024, la cui ricevuta di consegna è stata trasmessa per conoscenza ad Arpae con nota acquisita al PG/2025/7567 (Elaborato n. A13 Dichiarazione DGR 693-2024, contrassegnato da Arpae con la sigla [77]) ;
- l'importo complessivo previsto per la dismissione dell'impianto, indicato a pag. 27 dell'elaborato *"B2 Relazione tecnica descrittiva"* REV.01, acquisito al prot. n. PG/2025/7626 del 15.01.2025, è stato quantificato in 29.875,36 Euro, importo comprensivo di I.V.A.;
- il proponente, tramite la presa di impegno indicata nel modulo di presentazione dell'istanza (documento contrassegnato con la sigla [58] Elaborato *"A0.1 Istanza di autorizzazione 387"* acquisito al prot. PG/2024/91181 del 17.05.2024), si è impegnato alla corresponsione, in favore di Arpae, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi o di reinserimento ambientale al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quanto riportato al punto precedente;
- il proponente ha asserito, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, acquisita al prot. n. PG/2024/91181 del 17.05.2024 che il costo complessivo previsto per la progettazione e la realizzazione del progetto di cui trattasi risulta pari a 900.000,00 € (Elaborato n. A11 Dichiarazione costo dell'opera", documento contrassegnato con la sigla [62]);
- in base al costo complessivo dell'opera in progetto dichiarato dal proponente, le spese istruttorie a carico di EAR GROUP SRL così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpae, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-55 del 14.05.2019 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019, risultano pari a 520,00 € (0,02 % del valore degli impianti da realizzare, con un minimo di 520,00 €);
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpae tramite sistema di pagamento PagoPA in data 06.05.2024;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) in data 09.06.2025, mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), è stata richiesta per EAR GROUP SRL la comunicazione liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 (registrata al protocollo del portale n. *PR_FCUTG_Ingresso_0068100_20250826*), alla quale è stato dato riscontro in data 26.08.2025 come di seguito riportato:

"[...]"

SI COMUNICA

che a carico della suindicata EAR GROUP S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011.";

Dato atto pertanto che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003, ricomprende e sostituisce:

- il **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013), di competenza del Comune di Cesena, rilasciato su parere favorevole espresso dal Settore Governo del Territorio - Sportello Unico Edilizia, con nota registrata al protocollo comunale n. N.0030963/2025 del 04/03/2025, acquisita al PG/2025/41265;
- il **nulla osta all'utilizzo/attraversamento** di aree ad uso pubblico localizzate lungo Via Viottolo Vanzie per il passaggio dell'elettrodotto di connessione alla rete pubblica, rilasciato su parere favorevole con prescrizioni espresso dai Consorzi Stradali Riuniti (ente gestore del tratto stradale interessato dal progetto) nella riunione della Conferenza tenutasi in data 11.06.2024 e formalizzato con nota del 14.06.2024, acquisita al PG/2024/110589 del 17.06.2024;
- il **nulla osta** alla realizzazione delle opere ricadenti nella fascia di rispetto autostradale dell'autostrada A14 km dal km 103+870 al km in Comune di Cesena, di competenza della Società Autostrade per l'Italia, rilasciato su parere favorevole con prescrizioni espresso dal gestore, con nota del 03.03.2025, acquisita al PG/2025/41247 del 04.03.2025, confermato anche in sede di Conferenza nella riunione tenutasi in data 04.03.2025;
- l'**Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpa SAC;
- l'**Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio** e la **dichiarazione di pubblica utilità** per occupazione temporanea durante la fase di cantiere per la realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, per la servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e per l'occupazione permanente e inamovibile e la servitù di passaggio/accesso per la cabina di trasformazione (ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. n. 37/2002);

Dato atto inoltre che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende** i seguenti provvedimenti e atti di assenso, che vengono allegati alla presente autorizzazione:

- le **Autorizzazioni/Concessioni** per parallelismi del nuovo elettrodotto e della recinzione dell'impianto con il canale "Via delle Betulle" di competenza del **Consorzio di Bonifica della Romagna**:
 - **n. 2025506 del 08/09/2025** per parallelismo dell'elettrodotto rispetto alla testata del canale consorziale "Via delle Betulle", acquisita al PG/2025/165355.E del 18.09.2025;
 - **n. 2025507 del 08/09/2025** per realizzazione di recinzione con rete su pali in vicinanza alla particella del canale consorziale "Via delle Betulle", acquisita al PG/2025/16535.E del 18.09.2025;

Precisato che i termini di efficacia degli atti indicati al precedente capoverso decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;

Precisato che:

- il **presente atto non ricomprende la variante agli strumenti urbanistici del Comune**, in quanto per la localizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione pubblica, **non risulta necessaria, per il Comune di Cesena**, una "variante agli strumenti urbanistici", bensì un "recepimento/aggiornamento cartografico agli elaborati del PUG" da approvare in sede di aggiornamento annuale o biennale del PUG, con atto ricognitivo complessivo, senza che questo risulti ostativo al rilascio dell'autorizzazione;
- il parere di compatibilità urbanistica conclusivo espresso Settore Governo del Territorio - Ufficio di Piano Associato del Comune di Cesena, acquisito al protocollo n. PG/2025/41170 del 04.03.2025 ha confermato quanto riportato al punto precedente;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e depositati agli atti con note acquisite ai protocolli:

- PG/2024/83083-83121-83150-83170 del 07.05.2024 (presentazione prima istanza);
- PG/2024/91181 del 17.05.2024 (integrazioni volontarie);
- PG/2024/133017 del 19.07.2024 (richiesta proroga per integrazioni) ;

- PG/2025/7563-7567-7626-7582 (integrazioni);
- PG/2025/37824 del 27.02.2025 (integrazioni per Comune);
- PG.2025/138688 del 31.07.2025 (documentazione a completamento post conferenza);
- PG/2025/210677 del 27.11.2025 (contratto locazione terreno);

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa e che l'impianto oggetto dell'istanza rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Dato atto che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo al recupero ambientale dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 e n. DEL-2025-155 del 17.12.2025, con le quali è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.03.2026 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. **di autorizzare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, **EAR GROUP SRL** (con sede legale in Via Murginaglie n. 150, Comune di Sarsina (C.F./P.IVA 03606480402), alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo 'fotovoltaica' avente potenza di picco pari a 998,02 kWp, da realizzarsi in Comune di Cesena in Via Viottolo Vanzie snc, identificato catastalmente al Foglio 118 e Particella 1154 e denominato "Impianto 1", come da elaborati di seguito descritti, che sono conservati in atti presso il S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae (i numeri indicati tra parentesi quadre di fianco a ciascun elaborato dell'elenco sotto riportato corrispondono alla sigla riportata tra parentesi quadre nel nome file degli elaborati vigenti depositati agli atti):
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/83083 del 07.05.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. A0.2 Diritti segreteria [3];
 - Elaborato n. A1 UNMIG - Dichiarazione insussistenza alle interferenze [4];
 - Elaborato n. A2 Dichiarazione sostitutiva USTIF [5]
 - Elaborato n. A3 Comunicazione Sovraintendenza [6];
 - Elaborato n. A4 Autocertificazione antimafia [7];
 - Elaborato n. A5.1 Contratto preliminare di affitto terreno [8];
 - Elaborato n. A5.2 Atto servitù elettrodotto [9];
 - Elaborato n. A5.3 Comprova di viabilità pubblica [10];
 - Elaborato n. A7 Richiesta autorizzazione Autostrade [12];

- Elaborato n. A8.2 Atto notorio per Consorzio di Bonifica [14];
- Elaborato n. A9 Visura camerale [16];
- Elaborato Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) [17];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/83121 del 07.05.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. B1 Relazione sintesi [18];
 - Elaborato n. B3 Documentazione fotografica [20];
 - Elaborato n. B4 Asseverazione previsionale di impatto acustico [21];
 - Elaborato n. B6 Corografia generale, maggio 2024, scala 1:25.000 [23];
 - Elaborato n. B7 Corografia di dettaglio, maggio 2024, scala 1:5.000 [24];
 - Elaborato n. B8 Planimetria catastale, maggio 2024, scala 1:2.000 [25];
 - Elaborato n. B16 Piano di manutenzione [30];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/83150 del 07.05.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. B15 Relazione geologico tecnica [33];
 - Elaborato n. D2 Attestazione di conformità cavo elicordato [40];
 - Elaborato n. D3 Dichiarazione sulla fase realizzativa [41];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/83178 del 07.05.2024 (presentazione prima istanza):
 - Elaborato Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo [50];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/91181 del 17.05.2024 (integrazioni volontarie):
 - Elaborato A0.1 Istanza di autorizzazione 387 [58];
 - Elaborato n. A10.1 Richiesta autorizzazione scavi Viottolo Vanzie [59];
 - Elaborato n. A10.2 Diritti segreteria scavi Viottolo Vanzie [60];
 - Elaborato A10.3 Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo scavi Viottolo Vanzie [61];
 - Elaborato n. A11 Dichiarazione costo dell'opera [62];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/7563 del 15.01.2025 (integrazioni)
 - Elaborato n. A3.2 Parere Soprintendenza archeologica [64];
 - Elaborato n. A6 Comunicazione ENAV ENAC REV. 01 [65];
 - Elaborato n. A8.1 Richiesta autorizzazione Consorzio [66];
 - Elaborato n. 3634-5-2237_PAR Parallelismo autostrada A14 REV. 01 [67]
 - Elaborato n. 3634-7-2237_VIC Vicinanza Scolo Via delle Betulle REV. 01 [68];
 - Elaborato n. 3574-2237_AMB Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica REV. 01 [69];
 - Elaborato n. 3574-2237_PP Piano particellare REV. 01 [70];
 - Elaborato n. 3574-2237_PT Piano tecnico REV. 01 [71];
 - Elaborato n. 3634-0-2237_SCAVO Scavo su strade ad uso pubblico REV. 01 [72];
 - Elaborato n. 3574-2237_VU Strumenti urbanistici Comune di Cesena REV. 01 [73];
 - Lettera trasmissione integrazioni [74];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/7567 del 15.01.2025 (integrazioni)
 - Elaborato n. A8.3 Ricevuta pagamento diritti di segreteria Consorzio di Bonifica REV. 01 [75];

- Elaborato n. A12 Richiesta parere ANSFISA [76];
- Elaborato n. A13 Dichiarazione DGR 693-2024 [77];
- Elaborato n. B2 Relazione tecnica descrittiva REV. 01 [78];
- Elaborato n. B5 Relazione invarianza idraulica REV. 01 [79];
- Elaborato n. B9 Planimetria generale, REV. 01 gennaio 2025, scala 1:1.000 [80];
- Elaborato n. B10 Layout, REV. 01 gennaio 2025, scala 1:500 [81];
- Elaborato n. B11 Dettaglio impianto e particolari, REV. 01 gennaio 2025, scala 1:500/50 [82];
- Elaborato n. B13 Planimetria invarianza idraulica, REV. 01 gennaio 2025, scala 1:100/50 [84];
- Elaborato n. B14 Schede tecniche, REV. 01 gennaio 2025 [85];
- Elaborato n. B17 Dettagli cabine, gennaio 2025, scala 1:50 [86];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/7626 del 15.01.2025 (integrazioni)
 - Elaborato n. B18 Studio antiabbagliamento [87];
 - Elaborato n. B19 Relazione dismissione parziale [88];
 - Elaborato n. B20 Planimetria dismissione parziale, gennaio 2025, scala 1:500 [89];
 - Elaborato n. C1 Relazione di progetto impianto elettrico REV. 01 [90];
 - Elaborato n. C2 Schema unifilare, REV. 01 data 07/2024 [91];
 - Elaborato n. C3 Relazione di calcolo DPA cabina di trasformazione dell'utente, REV. 01 data 15/07/2024 [92];
 - Elaborato n. C4 Planimetria DPA, REV. 01 gennaio 2025, scala 1:200 [93];
 - Elaborato n. D1.1 Preventivo connessione - Codice rintracciabilità 359854856 REV. 01 [94];
 - Elaborato n. D1.2 Preventivo connessione accettato - Codice rintracciabilità 359854856 REV. 01 [95];
 - Elaborato n. D4 Dichiarazione non interferenza attività minerarie REV. 01 [96];
 - Elaborato n. E1 Planimetria stato attuale, REV. 01 gennaio 2025, scala 1:500 [97];
 - Elaborato n. E2 Planimetria stato modificato, REV. 01 gennaio 2025, scala 1:500 [98];
 - Elaborato n. E3 Planimetria stato comparato, REV. 01 gennaio 2025, scala 1:500 [99];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/7582 del 15.01.2025 (integrazioni)
 - Elaborato n. E4 Elaborati grafici IPRIPI, REV. 01 gennaio 2025, scala 1:500/50 [100];
 - Elaborato n. E5 MUR A.1-D.1 REV. 01 [101];
 - Elaborato n. E6 Relazione IPRIPI, REV. 01 gennaio 2025 [102];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/37824 del 27.02.2024 (integrazioni volontarie per mitigazioni):
 - Lettera trasmissione integrazioni volontarie [104];
 - Elaborato n. B12 Recinzione e sistemazione a verde, REV. 02 febbraio 2025, scala 1:500/100/50 [105];
 - Elaborato n. B21 Planimetria delle compensazioni ambientali, febbraio 2025, scala 1:500/100 [106];
 - Elaborato n. B22 Relazione delle compensazioni ambientali [107];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/138688 del 31.07.2025 (documentazione a perfezionamento delle integrazioni trasmesse):
 - Elenco elaborati REV. 04 [108];

- Lettera trasmissione perfezionamento documentazione integrativa [109];
- Elaborato n. A8.4 Dichiarazione notorietà Consorzio [110];
- Elaborato n. A8.5 Dichiarazione notorietà Consorzio [111];
- Elaborato n. A14 Atto di sottomissione [112];
- Elaborato n. A15 Dichiarazione asseverata assenza TLC [113];
- Elaborato n. A16 Dichiarazione di conformità [114];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/210677 del 27.11.2025:
 - Contratto locazione terreno Notaio [115];
- 2. **di dare atto** che l'istanza è stata presentata **prima** dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 e che pertanto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del medesimo decreto, ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni;
- 3. **di dare atto** che la Società **E-distribuzione S.p.A.** con sede legale in Comune di Roma, via Ombrone 2 (P.I. 15844561009 e C.F. 05779711000) è autorizzata **alla costruzione ed esercizio** dell'infrastruttura elettrica *da* 15 kV in cavo sotterraneo di lunghezza pari a 0,500 Km, atta ad alimentare la nuova cabina denominata "VANZIE_FV", quest'ultima posata a cura del richiedente, come dettagliato nell'Elaborato n. 3574-2237_PT Piano tecnico REV. 01 (documento contrassegnato con la sigla [71], acquisito con al PG/2025/7563 del 15.01.2025, che verrà compresa nella rete di distribuzione del gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e quindi acquisita al patrimonio o alla disponibilità di E-distribuzione S.p.A, **nel rispetto delle prescrizioni stabilite al punto P) dal presente dispositivo per quanto attinente alla linea elettrica**;
- 4. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03, come da richiesta del proponente, la **pubblica utilità**, l'**urgenza** e l'**indifferibilità** delle opere previste per la realizzazione dell'impianto di cui in oggetto e delle opere connesse, così come descritte nella documentazione depositata in atti presso questa Agenzia;
- 5. **di apporre il vincolo preordinato all'esproprio** sulle aree interessate dalla linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete pubblica, con riferimento ai terreni identificati dalle particelle catastali di seguito riportate, come indicate nell' "*Elaborato n. 3574-2237_PP Piano particellare REV. 01*", acquisito al prot. n. PG/2025/7563 del 15.01.2025 e siglato da Arpae con il numero [70] e allegato al presente atto come **Allegato n. 1**:
 - Comune di Cesena - Particelle 216-217-219-220-221-1018 del Foglio 118
- 6. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende e sostituisce**:
 - il **titolo edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013), di competenza del Comune di Cesena, rilasciato su parere favorevole espresso dal Settore Governo del Territorio - Sportello Unico Edilizia, con nota registrata al protocollo comunale n. N.0030963/2025 del 04/03/2025, acquisita al PG/2025/41265;
 - il **nulla osta all'utilizzo/attraversamento** di aree ad uso pubblico localizzate lungo la strada vicinale Viottolo Vanzie per il passaggio dell'elettrodotto di connessione alla rete pubblica, rilasciato su parere favorevole con prescrizioni espresso dai Consorzi Stradali Riuniti (ente gestore del tratto stradale interessato dal progetto) nella riunione della Conferenza tenutasi in data 11.06.2024 e formalizzato con nota del 14.06.2024, acquisita al PG/2024/110589 del 17.06.2024;
 - il **nulla osta** alla realizzazione delle opere ricadenti nella fascia di rispetto autostradale dell'autostrada A14 km dal km dal km 103+870 al km in Comune di Cesena, di competenza della Società Autostrade per l'Italia, rilasciato su parere favorevole con prescrizioni espresso dal gestore, con nota del 03.03.2025, acquisita al PG/2025/41247 del 04.03.2025, confermato anche in sede di Conferenza nella riunione tenutasi in data 04.03.2025;
 - l'**autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpae SAC;

- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per occupazione temporanea durante la fase di cantiere per la realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, per la servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e per l'occupazione permanente e inamovibile e la servitù di passaggio/accesso per la cabina di trasformazione (ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. n. 37/2002);
7. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, ricomprende inoltre i seguenti provvedimenti, allegati alla presente autorizzazione:
- le Autorizzazioni/Concessioni per parallelismi del nuovo elettrodotto e della recinzione dell'impianto con il canale "Via delle Betulle" di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna:
 - n. 2025506 del 08/09/2025 per parallelismo dell'elettrodotto rispetto alla testata del canale consorziale "Via delle Betulle", acquisita al PG/2025/165355.E del 18.09.2025;
 - n. 2025507 del 08/09/2025 per realizzazione di recinzione con rete su pali in vicinanza alla particella del canale consorziale "Via delle Betulle", acquisita al PG/2025/16535.E del 18.09.2025;
8. **di precisare** che i termini di efficacia dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 7, decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;
9. **di dare atto** che la presente autorizzazione non ricomprende la variante agli strumenti urbanistici comunali, in quanto per il Comune di Cesena, così come precisato nel parere di compatibilità urbanistica, la localizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione pubblica, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, non comporta una "variante agli strumenti urbanistici" bensì un "recepimento cartografico agli elaborati del PUG per la localizzazione della linea elettrica di connessione", da approvare in sede di aggiornamento annuale o biennale del PUG, con atto ricognitivo complessivo, senza che questo risulti ostativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica;
10. **di allegare** alla presente Determinazione, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti elaborati:
- **ALLEGATO 1** - "*Elaborato n. 3574-2237_PP Piano particellare REV. 01*" [70];
 - **ALLEGATO 2** - l'Autorizzazione/Concessione rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna:n. 2025506 del 09/08/2025 per parallelismo del nuovo elettrodotto alla testata del canale consorziale Via delle Betulle, acquisita al PG/2025/165355.E del 18.09.2025;
 - **ALLEGATO 3** - l'Autorizzazione/Concessione rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna:n. 2025507 del 09/08/2025 per la realizzazione di una recinzione con rete su pali in vicinanza alla particella del canale consorziale "Via delle Betulle", acquisita al PG/2025/165353.E del 18.09.2025;
11. **di approvare** l'Allegato 1, l'Allegato 2 e l'Allegato 3 alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
12. **di dare atto** che durante i termini di validità del deposito non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari dei terreni interessati dall'opera, così come precisato con nota Arpae prot. n. PG/2025/16396 del 28.01.2025;
13. **di stabilire** che il proponente dovrà adempiere alle prescrizioni e condizioni indicate dagli enti preposti, che vengono di seguito integralmente riportate (per facilitare la lettura integrata di tutte le prescrizioni, vengono indicate anche quelle già riportate negli allegati al presente atto):
- A) Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.**
- A.1. nell'ambito della fascia di inedificabilità dell'Acquedotto che verrà istituita non è ammessa la piantumazione di alberi ad alto fusto (ne aceri ne robinie);
 - A.2. la recinzione dovrà essere realizzata del tipo leggera con rete plastificata sorretta da paletti metallici infissi nel terreno alla profondità massima di 0.50 m e ad interasse variabile tra 1.50 e 2.00 m;

- A.3. la ditta dovrà mantenere informata Romagna Acqua Società delle Fonti S.p.A. dello sviluppo della posa dei pannelli fotovoltaici, fornendo prima il progetto esecutivo delle opere e quindi la documentazione di as-built, in modo da potere conoscere al meglio la posizione planimetrica dei pannelli fotovoltaici e relative reti di cablaggio prima dell'esecuzione della posa dell'acquedotto;

B) SNAM Rete Gas S.p.A.:

- B.1. qualora vengano apportate modifiche o varianti al progetto, la Società richiedente dovrà darne informazione a SNAM Rete Gas S.p.a., affinché la stessa possa valutare le eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio;
- B.2. in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione da parte di SNAM Rete Gas S.p.a., in caso contrario la Società richiedente sarà ritenuta responsabile di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose;

C) HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.:

Con riferimento al nuovo elettrodotto, prima dell'inizio lavori, la Società richiedente dovrà:

- C.1. prima della realizzazione delle opere dovrà essere richiesto sopralluogo per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte, mediante il nuovo WEBFORM Multiservizio disponibile sul sito www.gruppohera.it
- C.2. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina <https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>
- C.3. In caso di attraversamenti delle condotte con scavo a cielo aperto si consiglia di predisporre opportune guaine in materiale plastico a protezione dei nuovi cavidotti. Non andranno effettuati interventi con trivellazione teleguidata senza prima aver verificato la posizione esatta delle condotte esistenti;
- C.4. Eventuali attraversamenti con canalizzazioni elettriche potranno sempre essere realizzati nel rispetto della normativa vigente;
- C.5. In caso di parallelismi si richiede una distanza di rispetto di almeno 50 cm dalle condotte acqua, gas e fognatura esistenti in modo da non pregiudicare la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali nuovi allacci d'utenza, pozzetti d'ispezione o eventuali corpi tecnici dovranno essere posizionati ad una distanza di rispetto di almeno 50 cm. **Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale;**
- C.6. Considerato che alcuni interventi saranno realizzati dove sono presenti sottoservizi gestiti da Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., l'impresa esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice;

D) Consorzi Stradali Riuniti - Autorizzazione alla realizzazione delle opere lungo la strada vicinale Via Viottolo Vanzie snc:

D.1. I ripristini degli scavi e le ricostruzioni del corpo stradale dovranno essere eseguiti mediante:

- D.1.1. ripristino scavi, prima parte in sabbia di riempimento e seconda parte dello spessore finito di 40 cm con misto granulometrico cementato (min 3% di cemento sul peso degli inerti asciutti), i materiali inerti devono essere posati e compattati per strati di spessore inferiore a 30 cm.
- D.1.2. struttura del pacchetto bituminoso:
- D.1.2.1. binder, conglomerato bituminoso tipo binder 0-25, spessore finale 10 cm. La larghezza del binder dovrà debordare oltre lo scavo di almeno 50 cm per parte, fresando le due fasce laterali di pavimentazione prima della posa del binder;
- D.1.2.2. guaina di rinforzo delle porzioni bituminose manomesse con diaframma per infrastrutture stradali (membrana bituminosa fibro-rinforzata) del tipo

GRID BIT DS ditta Pluvitec o di caratteristiche analoghe di altri fornitori. La membrana va posta in opera prima dell'esecuzione del tappeto d'usura, collocandola a cavallo della giunzione fra vecchio e nuovo binder. Le guaine sono da disporre per tutta la lunghezza dell'intervento, avendo cura della corretta esecuzione delle sovrapposizioni longitudinali;

D.1.2.3. tappeto d'usura, pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0-12, spessore finale 4 cm, esteso per tutta la larghezza della sede stradale e per tutta la lunghezza della manomissione della sede stradale;

D.1.2.4. prima dell'esecuzione del tappeto d'usura, dovranno essere eseguite le fresature di attacco per una lunghezza di circa 1,00 m, prima e dopo l'intervento;

D.1.2.5. i piani stradali dovranno avere una pendenza trasversale del 1,5% per il deflusso superficiale delle acque piovane.

D.1.3. ricarica delle banchine laterali in terra o con misto granulometrico stabilizzato, secondo le condizioni preesistenti, qualora sia necessario il raccordo delle nuove opere con le quote già esistenti delle banchine.

D.1.4. pozzetti e chiusini eventuali dovranno essere di classe minima D400.

D.2. l'inizio dei lavori e la durata prevista dovranno essere comunicati all'indirizzo di posta: *posta_protocollo@consorzistradaliriuniti.it*

E) Comune di Cesena - Parere di compatibilità edilizio/urbanistica:

- in merito alle misure compensative:

E.1. dovrà essere variata la tipologia delle essenze vegetali previste per la siepe di mitigazione, con essenze sempreverdi, quali Alloro, Corbezzolo o specie similari. La siepe dovrà essere realizzata prevedendo l'utilizzo di piante in vaso di almeno 2 litri. Sono consigliate composizioni e sestii di impianto con essenze alternate. Prima della comunicazione di inizio lavori, dovrà essere presentato un aggiornamento del progetto di mitigazione/compensazione, riportante le effettive essenze messe a dimora e il relativo computo metrico, finalizzato alla determinazione degli importi corretti per la fidejussione o il deposito cauzionale;

E.2. prima della comunicazione di fine lavori, è necessaria la presentazione di una fidejussione o di deposito cauzionale, pari all'importo del Computo Metrico Estimativo (CME) delle opere di compensazione, comprensivo dei costi di mantenimento e, ove applicabile, delle spese di progettazione e direzione lavori. Lo svincolo o la restituzione dell'importo avverrà solo al termine della quarta stagione vegetativa successiva all'ultimazione delle opere (fine lavori), previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli sia durante il periodo di attecchimento delle piante sia successivamente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle aree;

E.3. relativamente all'elenco delle specie arboree ammesse nei progetti, si rimanda al disciplinare tecnico delle "Disposizioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e relativa cessione" Allegato al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena e Montiano e in alternativa alla lista delle essenze autoctone emanata dalla Regione Emilia-Romagna;

E.4. le cabine elettriche hanno basamento interno di +70 cm rispetto alla quota stradale, mentre il marciapiede della cabina risulta a +50 cm rispetto alla strada conformemente con le prescrizioni del piano stralcio per il rischio idrogeologico e del regolamento edilizio comunale; prima dell'inizio lavori, dovrà essere ripresentato ad Arpa e al Comune di Cesena l'elaborato "B9 Planimetria generale Rev. 1" inserendo in esso l'indicazione delle suddette quote;

F) Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" e Comando Interregionale Marittimo Nord:

F.1. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.

G) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna,

Forlì-Cesena e Rimini:

- G.1. al fine di verificare l'eventuale presenza, consistenza e profondità di depositi di interesse archeologico conservatisi nell'area di intervento e di assicurare la tutela del patrimonio potenzialmente custodito nel sottosuolo, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere eseguite alcune trincee archeologiche preventive;
- G.2. tali trincee dovranno raggiungere le quote di progetto in corrispondenza dell'area di installazione dei pannelli fotovoltaici, ed essere eseguite per abbassamenti progressivi di livello con mezzo a benna liscia;
- G.3. le suddette indagini preventive dovranno essere condotte con oneri a carico della Committenza, da parte di personale specializzato (archeologi professionalmente qualificati), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che ne assumerà la Direzione scientifica;
- G.4. al fine di definire il numero e l'esatto posizionamento dei saggi preventivi si richiede di concordare un ragionato piano sondaggi con il Funzionario archeologo responsabile di zona (romina.pirraglia@cultura.gov.it); tale piano dovrà garantire un'adeguata campionatura delle aree oggetto degli scavi più significativi, in modo da acquisire tutti i dati possibili per una corretta valutazione delle eventuali evidenze archeologiche presenti nel sottosuolo;
- G.5. la comunicazione della ditta archeologica incaricata e della data prevista per l'inizio dei lavori dovrà essere inviata a questo Ufficio con congruo anticipo, al fine di garantire le spettanti funzioni ispettive;
- G.6. in caso di rinvenimenti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (regolare scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati);
- G.7. l'indagine, sia nel caso di esito negativo, sia nel caso di esito positivo, dovrà essere corredata da adeguata documentazione grafica, fotografica e da una relazione finale;
- G.8. verifiche archeologiche e relazione dovranno essere eseguite in conformità a quanto indicato nel "*Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici*", pubblicato con D.S. n. 25/2022, disponibile sul sito web della Soprintendenza (www.soprintendenzaravenna.cultura.gov.it);
- G.9. a seguito dei risultati delle indagini preventive, la Soprintendenza rilascerà il proprio parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali;

H) AUSL:

- H.1. Dovranno essere idoneamente segnalate le fasce di rispetto (coincidenti con le Distanze di Prima Approssimazione) relative a tutti i componenti dell'impianto fotovoltaico capaci di generare campi elettromagnetici e dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e misure gestionali atti ad impedire in esse la permanenza di utenti e lavoratori per un periodo pari o superiore a 4 ore giornaliere e non dovranno essere previste in esse strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di utenti e lavoratori per un periodo pari o superiore alle 4 ore giornaliere (nel rispetto del D.P.C.M. 08/07/2003 a tutela dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici);

I) Arpae - Servizio Sistemi Ambientali (SSA) Area Est:

- I.1. Nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA), attorno alle cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;

J) Autostrade per l'Italia S.p.A:

- J.1. La linea elettrica di connessione dell'impianto dovrà essere posata a non meno di 3,00 m dalla proprietà autostradale;

- J.2. per le opere in fascia di rispetto dovrà essere sottoscritto un apposito atto d'obbligo, la cui domanda dovrà essere inoltrata alla Direzione di Tronco competente, con cui il proponente dovrà impegnarsi a ripristinare a proprie cure e spese il precedente stato dei luoghi, qualora la fascia di rispetto sia necessaria in caso di esigenze autostradali a giudizio e a richiesta della Aspi o del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. A tal fine il proponente dovrà fornire apposita relazione ed elaborati di dettaglio;
- J.3. riguardo alla componente Rumore si evidenzia che ASPI ha recentemente effettuato l'installazione di barriere antirumore. Atteso che lo studio acustico allegato al progetto non dettaglia l'impatto acustico che le cabine, a servizio del nuovo impianto fotovoltaico, avranno sui ricettori nella fase di esercizio dell'impianto stesso, si evidenzia che, qualora si rendesse necessario l'installazione di nuove barriere nei tratti di competenza ASPI, la progettazione dovrà tenere conto delle fasce di rispetto autostradali e della concorsualità fra le diverse infrastrutture presenti, nonché il contributo del nuovo impianto fotovoltaico. Si rappresenta inoltre che gli oneri di tali interventi dovranno intendersi a totale ed esclusivo carico del Proponente sia per la fase di realizzazione che di manutenzione dell'opera. Inoltre, sempre nella fase di progettazione di eventuali opere di mitigazione delle aree di competenza ASPI, dovranno essere condivise le scelte progettuali anche per quanto riguarda la tipologia degli interventi al fine di rispettare gli standard e i tipologici delle mitigazioni già previste nella tratta interessata, fatto salvo diversi pareri degli Enti competenti;

K) Consorzio di Bonifica della Romagna

Autorizzazione all'esecuzione della posa di elettrodotto interrato:

- K.1. la posa lungo Viottolo Vanzie, in parallelismo alla testata del canale consorziale VIA DELLE BETULLE, dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 3,00 m dal manufatto di inizio canale. Il cavidotto elettrico interrato sarà composto da 3 tubi PVC Ø 160mm affiancati, uno dei tubi conterrà n. 1 cavo (3x1x185 mm²), mentre gli altri due tubi resteranno disponibili;

Autorizzazione alla realizzazione di recinzione rete su pali:

- K.2. la rete dovrà essere montata su pali con h = 1,8 m per una lunghezza di circa 30 m, ad una distanza di 7,70 m dal confine di proprietà con la particella del canale consorziale VIA DELLE BETULLE;
- K.3. subito in corrispondenza della recinzione dovrà essere realizzato anche un rilevato di altezza 50 cm per il contenimento delle acque meteoriche;
- K.4. esternamente alla recinzione sarà possibile piantare una siepe di mitigazione, in cui le piante adulte non dovranno avere fronde che invadano la fascia di transito (5 m dal confine catastale);

Prescrizioni generali relative alle Autorizzazioni/concessioni del Consorzio di Bonifica della Romagna:

- K.5. le concessioni/autorizzazioni avranno **durata di anni venti** ovvero con **scadenza al 31/12/2044**. Alla naturale scadenza, la concessione/autorizzazione potrà essere rinnovata previa nuova domanda da presentarsi almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, con motivato provvedimento, per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi equipollenti. In tal caso il Consorzio provvederà a rimborsare il rateo del canone di concessione per il periodo di mancato godimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà eventualmente di ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali;
- K.6. i lavori oggetto delle concessioni/autorizzazioni dovranno essere obbligatoriamente conclusi entro il termine di tre anni dalla data del presente provvedimento. Eventuali proroghe dei termini anzidetti potranno essere concesse, dietro motivata richiesta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione consortile;

- K.7. il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone, animali e cose, comprese le proprietà demaniali e/o consorziali, in relazione alla costruzione, manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possa essere promosso da terzi, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza degli stessi e per tutta la durata della concessione;
- K.8. durante l'esecuzione e l'esercizio dell'opera nessun ostacolo dovrà essere posto al libero deflusso delle acque, nessun turbamento idraulico dovrà essere apportato alla rete di scolo, tanto consorziale che privata esistente nella zona; dovrà inoltre essere assicurata la continuità del transito lungo le zone di rispetto del canale consorziale ed a lavori ultimati tutte le pertinenze consorziali dovranno garantire le piene condizioni di esercizio secondo la regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente;
- K.9. eventuali future modifiche al progetto presentato, incluse varianti in corso d'opera, dovranno essere preventivamente richieste al Consorzio con specifica istanza;
- K.10. la fascia di transito di m. 5,00 di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Idraulica dovrà essere sempre resa disponibile per consentire il passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, nonché il deposito dei materiali di risulta provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora il transito dei mezzi per la manutenzione, nella fascia suddetta, danneggi eventuali opere fisse, seppur autorizzate, il Concessionario dovrà a sue spese ripristinarle senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo;
- K.11. Anche se non ripetuto nell'atto, in ogni caso le concessioni si intendono accordate:
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo di riparare i danni derivanti al Consorzio od a terzi dalle opere, fatti o atti permessi. Qualora il Concessionario non provveda nel tempo fissatogli per la riparazione, pagherà le spese dei lavori che il Consorzio farà d'ufficio in sua vece, e che si riscuoteranno con le procedure di cui all'Art. 378 della Legge 20 Marzo 1865 n.2248, oltre alla perdita del deposito cauzionale;
 - con facoltà del Consorzio di modificarla od imporvi altre condizioni col preavviso minimo di giorni 30 e, in casi di particolare urgenza, anche senza preavviso, fermo restando che il concessionario dovrà eseguire a proprie cura e spese tutti gli interventi richiesti dal Consorzio senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta;
 - con l'obbligo del concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti locali, anche conseguenti al rilascio della concessione e del presente regolamento;
 - con l'obbligo al pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo e in via anticipata e non frazionabile del canone di concessione determinati con delibera consorziale n. 0577/2022/CA. **Il canone di concessione annuale è determinato come segue:**
Per posa elettrodotta parallelamente alla testata dello scolo consorziale di Via delle Betulle:
 - 17a voce in delibera** - parallelismi con tubazioni o cavi interrati autorizzati o tollerati in fascia tra 0 e 5 m; canale principale:
 $\text{€/cad. } 50,00 \times n^{\circ} 3 = \text{€ } 150,00$
 Per un totale di **Euro 150,00**Per realizzazione rete su pali di confine con la proprietà del canale consorziale Via delle Betulle:
 - 10b voce in delibera** - recinzioni parallele al canale autorizzate o tollerate in fascia di rispetto tra 5,01 e 10 m; canale secondario:
 $\text{€/cad. } 0,00 \times 30 \text{ m} = \text{€ } 0,00$
 Per un totale di **Euro 0,00**

qualora il concessionario intenda recedere dalla concessione, dovrà inoltrarne formale disdetta a/m racc.a.r. o via PEC entro e non oltre il 31.12 dell'anno precedente l'emissione del ruolo. In tal caso la disdetta decorrerà dal 01 gennaio dell'anno successivo.

Le comunicazioni che perverranno al Consorzio successivamente al predetto termine comporteranno la validità della concessione e il conseguente obbligo di pagamento del canone anche per l'anno in corso alla data di ricevimento della disdetta;

- f. con l'obbligo al pagamento *una tantum* della cauzione di cui all'art. 15 del Regolamento di Polizia Idraulica, a garanzia dell'assolvimento dei canoni e delle obbligazioni tutte che assume con l'atto di concessione, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria a tempo indeterminato o somma di denaro, a titolo di cauzione infruttifera, che sarà restituita entro 60 gg. dalla scadenza, rinuncia, decadenza o revoca della concessione, fatti salvi i casi di inadempimento da parte del concessionario o del titolare dell'autorizzazione e comunque dedotti eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio.

L'importo della cauzione è stabilito dalla delibera consorziale 01347/2015/CA pari a due annualità di canone. L'importo della cauzione potrà essere integrato qualora con il decorso del tempo detto importo venga ritenuto, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne consortile, inadeguato o qualora lo stesso sia stato utilizzato in seguito ad inadempienze del concessionario che non siano ritenute, ai sensi dell'atto di concessione/autorizzazione e della normativa vigente, suscettibili di revoca o decadenza della concessione stessa;

- g. con l'obbligo del concessionario di **comunicare l'inizio e la fine dei lavori** tramite Portale Concessioni accedendo al sito web Consorzio di Bonifica, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia Idraulica, con le conseguenze di legge. La comunicazione di fine lavori costituirà, ad ogni effetto, asseverazione del concessionario e del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della autorizzazione/ concessione, nonché al rispetto di tutte le ulteriori norme di legge (edilizia, sismica, ambientale etc.) che disciplinano le opere stesse;
- h. con l'obbligo per il concessionario di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere concessionate, adeguandosi alle eventuali disposizioni impartite dal personale consortile, nonché, al termine o alla revoca o decadenza della concessione, a rimuoverle ed a ridurre i luoghi al pristino stato, con oneri a proprio carico;
- i. con l'obbligo per il concessionario di presentare la concessione ricevuta ad ogni richiesta dei dipendenti consorziali incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica;
- j. con l'obbligo per il concessionario di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri enti, privati o uffici pubblici, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in caso di inosservanza di tale prescrizione;
- k. con l'obbligo del concessionario di rimborsare al Consorzio i maggiori oneri di manutenzione e/o esercizio derivati delle opere oggetto di concessione;
- l. fatta salva la possibilità del Consorzio di intraprendere qualunque azione sui canali o sulle pertinenze consortili che, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, possa pregiudicare le facoltà accordate al privato con l'atto di concessione. In tal caso al Concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo, seppure prolungato nel tempo, delle opere oggetto di concessione;

K.12. l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate negli atti di concessione/autorizzazione, comporta automaticamente la decadenza degli stessi;

K.13. in caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del fondo interessato dall'opera oggetto di concessione, il nuovo proprietario, qualora sia interessato all'uso della predetta

opera concessionata, sarà tenuto a presentare domanda di subentro nell'atto di concessione, con contestuale assenso scritto da parte del precedente concessionario. In difetto, la concessione continuerà a produrre i propri effetti nei confronti del concessionario originario che continuerà a rispondere direttamente degli eventuali canoni e degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

K.14. è vietata ogni forma di subconcessione;

K.15. il Concessionario è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria;

Condizioni essenziali:

K.16. prima di procedere alla messa in esercizio di altre linee all'interno dei cavidotti non funzionalizzati, sarà necessario informare il Consorzio al fine di poter emettere le necessarie autorizzazioni;

K.17 qualora il Consorzio ritenga di variare le dimensioni del canale per necessità idrauliche sopraggiunte e comunque per motivi di pubblica utilità o qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione dell'attraversamento e/o dell'ancoraggio al ponte, il Concessionario dovrà modificare o demolire a sue spese le opere concesionate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio;

K.18 si rende formalmente edotto l'intestatario del presente provvedimento che sui beni oggetto della presente autorizzazione insistono anche **diritti di soggetti terzi**, a cui lo stesso dovrà rivolgersi direttamente per ottenere eventuali permessi, nulla osta o autorizzazioni che consentano il pieno uso dei beni in oggetto, non potendo lo scrivente consorzio sostituirsi ad essi. In particolare, senza impegno di esautività si evidenzia la necessità di rivolgersi al Comune di Cesena, in quanto gestore della viabilità locale;

L) Ministero delle Imprese e del Made in Italy - divisione ix - ispettorato territoriale (casa del made in italy) dell'emilia-romagna, dell'umbria e delle marche unità organizzativa iii - reti e servizi di comunicazione elettronica:

L.1. la società proponente è tenuta a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti. Si evidenzia che il mancato invio all'Ispettorato della documentazione sopra indicata da parte della società interessata è sanzionato ai sensi dell'art. 30, co. 17, del D.Lgs. n. 259/2003 (da euro 3.000,00 a euro 15.000,00);

M) Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica:

M.1. la data di inizio dei lavori di costruzione delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica (di cui al Progetto Definitivo) dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Cesena;

M.2. i lavori di costruzione delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di cui al punto precedente dovranno essere condotti a termine entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, salvo eventuale proroga che dovrà essere richiesta ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena prima della scadenza stabilita;

M.3. la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della data di messa in esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica dovrà essere trasmessa ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Cesena, entro 3 mesi da quando questa sarà avvenuta;

M.4. l'impianto dovrà essere collaudato entro 4 anni dalla messa in esercizio, a norma dell'art. 5 della L.R. 8/2024, a cura del titolare dell'autorizzazione all'esercizio che trasmetterà il certificato di collaudo ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena;

M.5. l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui la Società E-distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena

responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica in oggetto, sollevando Arpaе da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

- M.6. la Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;
- M.7. la Società E-distribuzione S.p.A. deve inoltre adempiere alle prescrizioni e condizioni, contenute nelle determinazioni espresse dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi, relative alla costruzione ed esercizio delle infrastrutture elettriche appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- M.8. nel caso di dismissione dell'impianto di produzione, l'obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi non riguarda l'opere dell'impianto di rete per la connessione (di cui al Progetto Definitivo) che rimarrà in esercizio in quanto facente parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica;

N) Prescrizioni di carattere generale:

- N.1. la società proponente dovrà ottemperare alle specifiche prescrizioni indicate dagli enti presenti in conferenza e sopra riportate, provvedendo a darne comunicazione agli enti competenti e per conoscenza a questa Agenzia;
- N.2. i lavori dovranno iniziare **entro 3 anni** dal rilascio dell'autorizzazione e terminare **entro 3 anni** dalla data di inizio lavori, ai sensi dell'art. 15, comma 2, ultimo periodo del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- N.3. dovrà essere data comunicazione di inizio e fine lavori al Comune di Cesena e ad Arpaе;
- N.4. a fine lavori, dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto (SCCEA) al Comune di Cesena e ad Arpaе per conoscenza;
- N.5. ai sensi della delibera della Direzione Amministrativa di Arpaе n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà corrispondere una cauzione finanziaria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, nelle modalità descritte nella relazione di dismissione, da versare ad Arpaе mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;
- N.6. l'importo della garanzia dovrà essere pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di Conferenza dei Servizi (24.488 € + IVA al 22%) pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale **per un totale quindi pari a 29.875,36 euro;**
- N.7. la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
- N.8. **la cauzione/garanzia finanziaria dovrà essere presentata prima della comunicazione di inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo, previa diffida;** l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sarà subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpaе; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato ad Arpaе;
- N.9. il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di

continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;

- N.10. i costi del piano di attuazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- N.11. la mancata presentazione della garanzia finanziaria, o il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporteranno, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- N.12. lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e le misure di reinserimento o recupero ambientale; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto e le misure di reinserimento o recupero ambientale, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;
- N.13. il titolare dell'autorizzazione, al termine del periodo di produzione dell'impianto, dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dei luoghi, ripresentando a questa Agenzia e al Comune di Cesena, almeno sei mesi prima della cessazione dell'attività di produzione dell'energia, il relativo progetto confermando o aggiornando i tempi, i costi e le modalità di rimessa in pristino; tale progetto dovrà essere preventivamente riesaminato ed approvato;
- N.14. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- N.15. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- N.16. eventuali varianti in corso d'opera (anche qualora siano richieste specificatamente dagli enti interessati), dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia e al Comune di Cesena, valutate ed eventualmente autorizzate con le procedure previste dal D.Lgs. n. 190/2024; una volta realizzato l'impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica rispetto al progetto approvato, dovrà essere seguita la stessa prassi;
- N.17. eventuali richieste di proroga per l'inizio lavori, o per la presentazione della SCCEA, dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia e al Comune di Cesena;
- N.18. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Unità Impianti del SAC di Forlì-Cesena di Arpae, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferiti all'anno precedente;
- N.19. rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004 n. 504 e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);
- N.20. rimane in capo al proponente l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo, cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni recepite dalla presente autorizzazione, mediante la presentazione, prima della scadenza delle stesse, di apposita domanda nei modi previsti dalla legge;
- N.21. rimane in capo al proponente l'obbligo di comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di locazione del terreno sul quale sorgerà l'impianto (della durata prevista di anni 10), l'aggiornamento o l'eventuale rinnovo delle condizioni contrattuali di cui all'art. 3. del medesimo;
- N.22. la mancata presentazione della comunicazione di cui al punto precedente nei tempi

sopra indicati, o il mancato adeguamento, entro il medesimo termine, delle condizioni previste dall'art. 3 del Contratto di locazione al termine previsto per lo sfruttamento dell'impianto, stimato dal proponente in fase di istanza in almeno 30 anni, comporterà, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;

14. **di specificare** che il presente atto dovrà essere conservato ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
15. **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto altro previsto dalla normativa relativamente alla prevenzione incendi;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
16. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
17. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
18. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
19. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
20. **di provvedere** a depositare, come previsto dall'art. 18 della L.R. 37/2002, copia del presente provvedimento presso il Servizio Patrimonio ed Espropri e Partecipazione - Ufficio Espropri del Comune di Cesena, competente per gli adempimenti successivi relativi alle procedure espropriative, ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis della L.R. 37/2002;
21. **di trasmettere** il presente provvedimento a EAR GROUP SRL, al Servizio Territoriale di Arpae, al Servizio Sistemi Ambientali di Arpae, all'Azienda USL di Romagna - D.S.P. di Cesena, al Comune di Cesena, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, alla Provincia di Forlì-Cesena, a E-Distribuzione S.p.A., a HERA S.p.A., al Consorzio di Bonifica della Romagna, a Snam Rete Gas S.p.A., a FiberCop S.p.A., ai Consorzi Stradali Riuniti, all'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all'Aeronautica Militare, al Comando Marittimo Nord (Ufficio Infrastrutture e Demanio), al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna (SM - Ufficio Personale, Logistico, e Servizi Militari), ad ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ad ENAV - Ente Nazionale di Assistenza al Volo, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Innovazione sostenibile, Imprese, Filieri produttive), al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.